



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Sara Galeotti

**«Pistorii muneris societas»: note a margine di
CTh. 13.5.2**

Numero XIV Anno 2021
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso) P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

«*Pistorii muneris societas*»: note a margine di CTh. 13.5.2

SOMMARIO: 1. *Panem et consensum*'. – 2. CTh. 13.5.2 nel quadro della riorganizzazione del sistema annonario di Roma. – 3. *Corpus, consortium, societas muneris pistorii*. – 4. Considerazioni di sintesi.

1. *Panem et consensum*'

Era quello il second'anno di raccolta scarsa (...). Gl'incettatori di grano reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro insomma che ne avessero poco o assai, o che avessero il nome d'averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, l'abominio della moltitudine male e ben vestita (...). I magistrati qualche cosa facevano: come di stabilire il prezzo massimo d'alcune derrate, d'intimar pene a chi ricusasse di vendere, e altri editti di quel genere. Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo, né di far venire derrate fuor di stagione; e siccome questi in ispecie non avevan certamente quella d'attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti; così il male durava e cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza de' rimedi, e ne sollecitava ad alte grida de' più generosi e decisivi. E per sua sventura, trovò l'uomo secondo il suo cuore.

ALESSANDRO MANZONI, *I Promessi Sposi*

— Al forno! al forno! — si grida: nella Milano spagnola afflitta dalla carestia, gli effetti di una fallimentare politica granaria alimentano la rabbia e la frustrazione del popolo, che, sobillato «con que' ragionamenti, e con quelle storie che i furbi sanno comporre, e che gli

animi alterati sanno credere»¹, assalta, infine, il forno delle Grucce. Luogo testuale di massima trasparenza della manzoniana «angoscia nevrotica nei confronti dei comportamenti di massa»², la narrazione offre all'Autore l'occasione per esplicitare, attraverso una rappresentazione lucida e impietosa della psicologia della folla affamata, la critica ai contenuti della coscienza collettiva che intesse gran parte del suo capolavoro³. Evocando immagini legate al campo semantico della realtà animalesca⁴, tuttavia, il Manzoni non solo esprime un severo giudizio sulle capacità di autodisciplina dell'uomo, quanto soprattutto denuncia i rischi legati al mancato soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione, giacché la fame, che degrada la personalità e distrugge ogni inibizione, costituisce un formidabile detonatore d'instabilità politica e sociale⁵.

¹ Cito da A. MANZONI, *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVIII*, Milano, 1877, 149. Tutti i brani sono tratti dal dodicesimo capitolo dell'opera.

² L. MANNORI, *Manzoni e il fenomeno rivoluzionario. Miti e modelli della storiografia ottocentesca a confronto*, in *Quad. fior.*, 15, 1986, 14.

³ *Ibidem*.

⁴ Cito, a titolo puramente esemplificativo: «I fornai respirarono; ma il popolo imbestial» e, di seguito, «le strade e le piazze brulicavano d'uomini, che trasportati da una rabbia comune...» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, cit., 148); «Coloro a cui non era toccato nulla ... si mossero a branchi» e «anche i conquistatori non eran soddisfatti di prede così piccole» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, cit., 149); «quando si sente un calpestio, e un urlo insieme; cresce e s'avvicina; compariscono i forieri della masnada» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, cit., 150); «Il furore accrebbe le forze della moltitudine: la porta fu sfondata, l'inferriate, svelte; e il torrente penetrò per tutti i varchi» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, cit., 151). Bestiale è, del resto, anche il pubblico linciaggio del conte Giuseppe Prina, Ministro delle finanze del Regno d'Italia, episodio del quale Alessandro Manzoni fu testimone diretto (A. MANZONI, *Tutte le lettere*, a cura di C. Arieti, Milano, 1986, t. I, n. 98, 142), traendone, con ogni probabilità, ispirazione per queste pagine. Sulle tumultuose giornate milanesi dell'aprile 1814, culminate nell'assassinio del Prina, v. in particolare l'approfondito studio di G. CARNAZZI, '*Alla casa del Prina. Aprile 1814, da Manzoni alla rilettura di Rovani*', in *Per leggere*, 6, n. 10, 2006, 31-55.

⁵ August. *Serm.* 25.4: ... *Faciunt malignos dies maligni homines, et sic est prope totus mundus. Inter turbas malignorum gemit paucitas frumentorum*. Riferimenti all'uso demagogico

dell'assistenza alimentare risultano, per esempio, da Plut. *Cat. Mi.* 26.1 e *Caes.* 8.6-7, su cui v. M. TARPIN, *L'utilisation d'archives annexes pour les distributions de blé*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine. Actes des tables rondes de Rome (mai 1994-mai 1995)*, Paris-Roma, 1998, 389 e nt. 8; R.J. ROWLAND JR., *The 'Very Poor' and the Grain Dole at Rome and Oxyrhynchus*, in *ZPE*, 21, 1976, 71 s.; C. SORACI, *Approvvigionamento e distribuzioni alimentari. Considerazioni sul ruolo dei vescovi nel tardo impero*, in *QC*, 6, 2007, 266 s. e ntt. 14-15. In argomento, cfr., *ex aliis*, K.S. GAPP, *The Universal Famine under Claudius*, in *Harr. Theol. Rev.*, 28, 1935, 258-265; J.W. HEATON, *Mob Violence in the Late Roman Republic, 133-49 B.C.*, Urbana (Illinois), 1939; P. BRUNT, *The Roman Mob*, in *P&P*, 35, 1966, 3-27, ora in *Studies in Ancient Society*, edited by M. Finley, London, 1974, 74-102, specialmente, in argomento, 84-101; K.R. BRADLEY, *A Publica Fames in A. D. 68*, in *AJP*, 93, n. 3, 1972, 451-458; L. CASSON., *The Role of the State in Rome's Grain Trade*, in *MAAR*, 36. *The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History*, edited by J.H. D'Arms and E.C. Kopff, Roma, 1980, 21-33 e, nello stesso volume, E. GABBA, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C.*, 101; P. GARNSEY, *Famine in Rome*, in *Trade and Famine in Classical Antiquity*, edited by P. Garnsey and C.R. Whittaker, Cambridge, 1983, 55-66; ID., *Grain for Rome*, in *Trade in the Ancient Economy*, edited by P. Garnsey, K. Hopkins and C.R. Whittaker, London, 1983, 118-130; C. VIRLOUVET, *Famines et émeutes à Rome des origines de la République à la mort de Néron*, Roma, 1985; M.R. MAY, *The Impact of the Populace on Government of the City of Rome in the Fourth Century A.D.*, Unpublished M.A. Thesis, Durham, 1986, 44 ss.; P. GARNSEY, *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crises*, Cambridge, 1988, 174 ss.; L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I 'corporata naviculariorum'*, Messina, 1992, 79; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi urbani clientelari e caritativi*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994)*, Roma, 1997, 160 s., 165 s.; E. HÖBENREICH, *'Annona': Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 38 ss., 67; A. TCHERNIA, *Subsistances à Rome: problème de quantification*, in *Mégapoles méditerranéennes*, éditée par C. Nicolet, Paris-Rome, 1999, 751-776; C. VIRLOUVET, *L'approvvigionamento di Roma imperiale: una sfida quotidiana, in Roma imperiale, una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma, 2000, 103-135; P. ERDKAMP, *'A Starving Mob Has No Respect': Urban Markets and Food Riots in the Roman World, 100 BC-400 AD*, in *The Transformation of Economic Life under the Roman Empire*, edited by L. de Blois and J. Rich, Amsterdam, 2002, 93-115; D.CH. STATHAKOPOULOS, *Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics*, Ashgate, 2004, 223 s.; P. ERDKAMP, *The Grain Market in the Roman Empire: A Social, Political and Economic Study*, Cambridge, 2005, 6, 239; G. SANZ PALOMERA, *Desórdenes y carestías en la Roma Altoimperial*, in *Actas del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Historia Antigua (segunda Edición Nacional)*, coordinado por F. Echeverría Rey, M.Y. Montes Miralles y A. Mayorgas, Madrid, 2007,

Che il ‘ventre del popolo’, specialmente se troppo vuoto, sia il principale nemico dell’ordine pubblico è, in verità, consapevolezza dalle radici antiche⁶, la cui eco riverbera, per esempio, nella testimonianza dell’anonimo autore dell’*Athenàion politèia*:

Essi [i pritani] ... stabiliscono, inoltre, l’ordine del giorno dell’assemblea popolare, che nella prima seduta – la principale – deve giudicare se i magistrati facciano buona prova, deliberare sui viveri e sulla difesa del territorio...⁷

‘Petrolio degli Antichi’, secondo una fortunata formula proposta da Lionel Casson⁸, il grano è forse la più ‘politica’ delle derrate⁹; tale è anzi

201-214; ID., *Crisis alimentarias y propaganda en el Alto Imperio romano*, in *Propaganda y persuasión en el mundo romano. Actas del VIII Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (Madrid, 1-2 diciembre 2010)*, coordinado por G. Bravo y R. González Salinero, Madrid, 2011, 161-176; M.L. BICCARI, *L’approvvigionamento granario di Roma in età tardoimperiale: il ruolo del ‘praefectus annonae’*, in *StudUrb(A)*, 71, n. 1-2, 2020, 343 s. Con riferimento all’età intermedia e moderna, v., *ex plurimis*, *Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all’età moderna*, a cura di V. Franco, A. Lanconelli e M.A. Quesada, Roma, 1991 (catalogo della mostra documentaria tenutasi a Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988), in particolare 6 ss.; E. ALIFANO, *Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Napoli, 1996, 23, 59 s.; D. STRANGIO, *‘Il pane controllato’. Un nuovo regolamento per l’Annona di Roma*, in *MEFRA*, 112, n. 2, 2000, 591 ss. e, nello stesso numero, S. LAUDANI, *Rivolte, conflitti politici e sistema annonario nella Palermo del ‘700*, 669-686.

⁶ Parla di «ventre funesto», per esempio, Hom. *Od.* 15.340-345 e 17.285-287. A Roma, la pratica delle distribuzioni di grano è fatta risalire addirittura a Servio Tullio: *Chron.* a. 354 (= *MGH Auct. ant.* 9 = *Chronica minora. Saec. IV. V. VI. VII*, edidit Th. Mommsen, I, Berolini, 1892, 144): *hic votum fecit ut quotquot annos regnasset tot ostia ad frumentum publicum constitueret*; Aurel. Vitt. *De vir. ill.* c. 7: *ac post plebi distribuit annonam*. In argomento v. M. TARPIN, *L’utilisation*, cit., 401 ss.; C. SORACI, *Dalle ‘frumentationes’ alle distribuzioni di pane. Riflessioni su una riforma di Aureliano*, in *QC*, 4-5, 2006, 365 s.

⁷ Ps. Xen. *Const. Ath.* 43.4, che cito nella traduzione di C.A. Viano, da ARISTOTELE, *Politica e Costituzione di Atene*, Torino, 1955, 401.

⁸ L. CASSON, *The Role*, cit., 21.

⁹ P. VEYNE, *Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo politico*, trad. it., Bologna, 1984, 386 e 391-395. V., inoltre, M. TARPIN, *L’utilisation*, cit., 394 s.; E. HÖBENREICH,

l'importanza dell'approvvigionamento cerealicolo per una grande città, ch'è possibile occuparsi e deliberare di temi di comune interesse solo una volta risolta la questione dei rifornimenti¹⁰. La convinzione che l'appagamento del 'ventre maligno'¹¹ sia – se non l'unica – la principale via per assicurarsi, con il sostegno della plebe¹², un governo stabile emerge altresì, in altro contesto, dalla minuziosa organizzazione delle

'Annona', cit., 152 ss., 292 ss.; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 258 s., 262 ss.; C. SORACI, *Approvvigionamento*, cit., 265 ss.; M. SCAPINI, *Studying Roman Economy and Imperial Food Supply. Conceptual and Historical Premises of the Study of the Economic Initiatives of the Emperors in the Ist and IInd Century AD*, in *Gerión*, 34, 2016, 225 s.; S. ALESSANDRÌ, *Il 'procurator ad Mercurium' e il 'procurator Neaspoleos'. Ricerche sui procuratori imperiali in Egitto*, Lecce, 2018, 5.

¹⁰ Cfr. M.I. FINLEY, *L'economia degli antichi e dei moderni*, trad. it., Bari, 2008 (*The Ancient Economy*, Berkeley-Los Angeles, 1973), 192 ss.; G. RICKMAN, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford, 1980; ID., *The Grain Trade under the Roman Empire*, in *MAAR*, 36, cit., 261-275. In un'epoca assai più vicina alla nostra, la consapevolezza di come l'assistenza alimentare sia vitale per assicurare il mantenimento della pace sociale guida, per esempio, a partire dall'estate del 1914, la politica annonaria di Francesco Zanardi e della giunta bolognese (www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/media/files/zanardi_tutela_consumi.pdf). In argomento, v. per tutti, E. BASSI, N.S. ONOFRI, *Francesco Zanardi, il sindaco del pane*, Bologna, 1976 e G. MITI, *Il forno del pane e l'Ente dei consumi di Zanardi. Una storia (quasi) dimenticata*, in *Il carrobbio*, 26, 2000, 267-322.

¹¹ Sen. *de brev. vit.* 18.5. V. anche sopra nt. 6.

¹² «(Populus) duas tantum res anxius optat, / panem et circenses»: così Juv. *sat.* 10.77-81. V., inoltre, Front. *princ. hist.* 17 Haines (11.216) = 18 Van den Hout (1.200): ... *annona et spectaculis*. Per una critica dell'immagine stereotipata, tradita dalle fonti e difesa dalla dottrina più risalente (H. PIGEONNEAU, *L'annone romaine et les corps de naviculaires particulièrement en Afrique*, in *RAF*, 4, fasc. 18, 1886, 220: «Cette plèbe oisive, qui ne voulait pas travailler...») della plebe romana cfr., tuttavia, J.P.V.D. BALSDON, 'Panem et circenses', in *Hommages à M. Renard*, II, Bruxelles, 1969, 57-60; J. LE GALL, *Rome, ville de fainéants?*, in *REL*, 49, 1971, 266-277; J. DEININGER, *Brot und Spiele. Tacitus und die Entpolitisierung der 'plebs urbana'*, in *Gymnasium*, 86, 1979, 278; L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma nell'età imperiale, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e del suburbio*, Modena, 1985, 224 s.; P.-A. FÉVRIER, *Roma. Il prestigio della città pagana*, in *Storia di Roma*, III. *L'età tardoantica*, 2. *I luoghi e le culture*, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1993, 46.

*frumentationes*¹³ della Roma imperiale, che trasformano l'istituzione dell'annona in una sorta di *congiarium perpetuum*¹⁴.

L'evergetismo alimentare dei principi¹⁵, ben documentato da fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche, oltre che dall'iconografia ufficiale¹⁶,

¹³ Il termine '*frumentatio*' è qui utilizzato nell'accezione, documentata per la prima volta in *Mon. Ancyr.* 3.15.1 (*AE* 2015, 225a = EDCS 73800068) di 'distribuzione di frumento pubblico alla plebe'. In argomento, v. G. CARDINALI, voce '*Frumentatio*', in E. DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, III, Roma, 1906, coll. 225-315; D. VAN BERCHEM, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire*, Genève, 1939 (New York, 1975), 27 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, in *MEFRA*, 87, 1975, 995-1101; G. RICKMAN, *The Corn Supply*, cit., 156-197, 213-217; S. PENNESTRÌ, *Distribuzioni di denaro e viveri su monete e medaglioni di età imperiale: i protagonisti, gli scenari*, in *MEFRA*, 101, n. 1, 1989, 298-302; C. PANELLA, *Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 625, nt. 45; J.-M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, in *MEFRA*, 87, n. 2, 1995, 995-1101; C. VIRLOUVET, '*Tessera frumentaria*'. *Les procédures des distribution du blé public à Rome*, Roma, 1995; E. HÖBENREICH, '*Annona*', cit., 27 ss.; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 239-244; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes'*, cit., 350 ss.

¹⁴ Così S. PENNESTRÌ, *Distribuzioni*, cit., 299. In argomento, v. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, II, Oxford, 1964, 695 ss.; H. KLOFT, '*Liberalitas principis*': *Herkunft und Bedeutung. Studien zur Prinzipatsideologie*, Köln, 1970, 88-101; G.D. SPINOLA, *Il 'congiarium' in età imperiale. Aspetti iconografici e topografici*, Roma, 1990, 7-14; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi*, cit., 160 ss.; A. SAGGIORO, *Pane per il popolo. Aspetti sacrali di un alimento di base (da Roma arcaica alle 'frumentationes' d'età imperiale)*, in *'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, Anejo XII, 2004, 121; D. VERA, *La tradizione annonaria nella 'Historia Augusta'*, in *Atti dei Convegni sulla 'Historia Augusta'*, IX ('*Historiae Augustae Colloquium Genevense III in honorem F. Paschoud septuagenari*'), a cura di L. Galli Milić e N. Hecquet-Noti, Bari, 2010, 211-227.

¹⁵ Con riguardo ad Aureliano, per esempio, si veda la testimonianza resa da Zos. 1.61.3, e registrata in *Chron.* a. 354, 148: *panem, oleum et sal iussit dari gratuite*. In argomento, cfr., *ex aliis*, S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951, 218 s.; H. KLOFT, '*Liberalitas principis*', cit., 85-160 (in particolare, su Aureliano, 95, nt. 50, 124 e 139); L. DE SALVO, *Economia*, cit., 388; R. VOLLKOMMER, voce '*Liberalitas*', in *LIMC*, VI. 1, Zürich-München, 1992, 274-278 e VI. 2, 141-143; 9; J.R. PATTERSON, *The Emperor and the Cities of Italy*, in '*Bread and Circuses*'. *Evergetism and Municipal Patronage in Roman Italy*, edited by K. Lomas-T. Cornell, London-New York, 2003, 98-101; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes'*, cit., 363 ss.; EAD., *Approvvigionamento*, cit., 260-265, 271 (specialmente sul tema dell'evergetismo alimentare quale caratteristica

segna un arco lunghissimo della storia romana, assumendo contenuti politici e sociali in buona parte immutati sino al Basso Impero¹⁷. Radicate nelle più sacre e fondamentali strutture della *societas* dell'Urbe – la cittadinanza, l'appartenenza alla tribù, il godimento dei diritti civili, il sesso maschile e l'età adulta¹⁸ – le distribuzioni di *frumentum publicum* tradiscono un'ispirazione demagogica¹⁹ che nemmeno la vocazione all'«Armenversorgung» degli imperatori più liberali²⁰ appanna del tutto.

che connota in positivo il regno di un monarca o il governo di un funzionario); L. MANCINI, «*Liberalitas Augusti?*. Immagine e ideologia della generosità imperiale», in *Revista Ética e Filosofia Política*, 14, n. 2, 2011, 14 s., 23 ss.; M. SCAPINI, *Studying Roman Economy*, cit., 227 ss., 235-241. Per una trattazione sistematica della *liberalitas* in chiave teoretica rinvio, in particolare, a Cic. *Off.* 1.42-61 e 2.52-86.

¹⁶ In argomento v. R. BRILLIANT, *Gesture and Rank in Roman Art: The Use of Gestures to Denote Status in Roman Sculpture and Coinage*, New Haven, 1963; G.L. GREGORI, *Tra numismatica ed epigrafia. A proposito di 'congiarium', 'liberalitas', 'largitio' e 'munificentia' sulle monete e nelle iscrizioni*, in *ScAnt*, 11, 2001-02, 343-351. Con particolare riguardo all'iconografia monetale, v., *ex aliis*, S. PENNESTRÌ, *Distribuzioni*, cit., 289-315; F. PANVINI ROSATI, *Ricerche sulla tipologia monetale romana. Le personificazioni*, in *RIN*, 97, 1996, 133-140; L. MANCINI, «*Liberalitas Augusti?*», cit., 15-23; M. SCAPINI, *Studying Roman Economy*, cit., 230.

¹⁷ Cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 687, 695 ss.

¹⁸ V., *ex aliis*, G. CARDINALI, voce «*Fruentatio*», cit., coll. 253-257, 265-268; D. VAN BERCHEM, *Les distributions*, cit., 32-45; R.J. ROWLAND JR., *The 'Very Poor'*, cit., 69-72; C. VIRLOUVET, «*Tessera frumentaria*», cit., 196-205, 243-308; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes'*, cit., 354 s.; L. MANCINI, «*Liberalitas Augusti?*», cit., 15.

¹⁹ Tra i molti esempi traditi dalle fonti, cito, per tutti, le elargizioni di frumento e olio disposte da Cesare in occasione del suo trionfo alla fine della guerra contro Pompeo: *Suet. Iul.* 38.1 e *Cass. Dio* 43.21.3.

²⁰ *Hist. Aug. Aur.* 7.8 e 26.6. Sul tema, rinvio specialmente a M.I. ROSTOVITZEFF, voce «*Fruentum*», in *RE*, 7.1, Stuttgart, 1952, col. 174 s., 179; M.I. FINLEY, *L'economia*, cit., 236; J.G. SCHOVÁNEK, *The Provisions of the 'Lex Octavia Frumentaria'*, 26, n. 3, 1977, 380 s. Contro l'idea che le distribuzioni alimentari possano considerarsi una forma di «assistenza sociale», v. però, *ex aliis*, D. VAN BERCHEM, *Les distributions*, cit., 16-20; H. BOLKESTEIN, *Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum*, Utrecht, 1939, 372-378; A.R. HANDS, *Charities and Social Aid in Greece and Rome*, Ithaca-New York, 1968, 100-108; P. VEYNE, *Il pane*, cit., 386-399; R.J. ROWLAND JR., *The 'Very Poor'*, cit., 72; J. DEININGER, *Brot*, cit., 278-303; G. RICKMAN, *The Corn Supply*, cit., 172; C.W. WEBER, «*Panem et circenses?*. La politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma», trad. it., Milano, 1986,

La notizia, tradita dalla *Historia Augusta*, secondo la quale Alessandro Severo avrebbe fornito a proprie spese i granai svuotati dal predecessore²¹, mi pare testimoniare, infatti, più il bisogno di porre un argine al rischio di disordini legati alla difficile congiuntura economica, prevenendo eventuali situazioni di penuria, che non un sentimento di carità verso i più deboli.

Rilevare, come si è fatto, il legame di reciproca implicazione fra pane e potere²² vuol dire forse ripetere l'ovvio, ma non credo vi sia migliore premessa per esplorare la questione terminologica (e di sostanza) che dà il titolo a questo studio, giacché ritengo sia proprio l'esigenza di razionalizzare i servizi di approvvigionamento dell'Urbe, che orienta l'azione di governo di Costantino, a spiegare le singolarità lessicali del

248 ss.; E. LO CASCIO, *L'organizzazione annonaria*, in *Civiltà dei Romani*, I. *La città, il territorio, l'impero*, a cura di S. Settis, Milano, 1990, 247; A.J.B. SIRKS, *The Size of the Grain Distributions in Imperial Rome and Constantinople*, in *Athenaeum*, 79, 1991, 217; E. HÖBENREICH, 'Annona', cit., 29 e nt. 23; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes'*, cit., 355 s., 360 s. e nt. 33.

²¹ Hist. Aug. *Alex.* 21.9.

²² A titolo puramente esemplificativo rinvio, *ex multis*, alle parole di Cic. *Att.* 5.21.8: *iter igitur ita per Asiam feci ut etiam famem qua nihil miserius est, quae tum erat in hac mea Asia (messis enim nulla fuerat), mihi optanda fuerit*, Suet. *Gai.* 26.5: ... *Ac nonnumquam horreis praeclusis populo famem indixit*; *Schol. vratislav. ad Lucan.* 1.319: *Pompeius V annis fuit praefectus annonae et illud officium usurpavi superveniente fame. Nec erat vile, cum dicat Livius: "Si quis quondam annonam in urbe factitasset, magnus habebatur"; nec immerito, quia Roma volebat omni die LXXX milia modiorum annonae: et sic per hoc acquisivit sibi multos clientes*. L'assistenza alimentare, strumento, in ogni tempo, di propaganda e controllo sociale, non ha mancato di attirare l'attenzione degli studiosi negli ultimi decenni. Il peso 'politico' che la fame ha ancora oggi è tuttavia al centro di troppi contributi, perché sia possibile fornirne qui una rassegna esaustiva (né sarebbe comunque lo scopo di queste pagine), sicché mi limito a citare, tra le letture che hanno accompagnato la stesura del mio studio, R. COBB, *Terreur et subsistances, 1793-95*, Paris, 1964; E.P. THOMPSON, *The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century*, in *Pe&P*, 50, 1971, 76-136; M.C. DENTONI, *Annona e consenso in Italia 1914-1919*, Milano, 1995; D.R. PENNER, *Stalin and the Italianka of 1932-1933 in the Don region*, in *CMR*, 39, n. 1-2, 1998, 27-67; E.C. OCHOA, *Feeding Mexico: The Political Uses of Food since 1910*, Wilmington, 2001; Y. BOUYRAT, *Une crise alimentaire 'provoquée'? La famine au Liban (1915-1918)*, in *Du terroir au garde-manger planétaire. Actes du 138e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 'Se nourrir: pratiques et stratégies alimentaires'*, sous la direction de G. Fumey, Rennes, 2013, 22-37.

dettato della costituzione tradita da CTh. 13.5.2²³. Scopo della ricerca sarà dunque verificare se l'utilizzo, nel provvedimento imperiale, dei sintagmi «*consortium pistorum*», «*societas muneris pistorii*» e «*corpus (pistorum)*» in un'accezione pressoché sinonimica sia frutto di una scelta meramente lessicale, o non sottenda piuttosto a una trasformazione del ruolo assunto dalle strutture associative professionali nel tardoantico²⁴. Segnatamente, attraverso l'analisi di un dato terminologico dal valore sintomatico, si vuole dimostrare come l'accentuazione dei profili patrimoniali del *munus pistorium* nel IV secolo d.C. non sia tanto la manifestazione del dirigismo economico di uno 'Zwangsstaat'²⁵

²³ V. oltre §§ 3-4.

²⁴ In argomento, rinvio da ultimo agli interventi di Laura Solidoro, Salvatore Puliatti e Paolo Garbarino al convegno '*Societas e Societates. Aspetti del tardoantico*', organizzato dal network ELR-European Legal Roots e dall'Università di Parma (14-15 novembre 2019), ora pubblicati in LR, 9, 2020 (L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi e 'societates venaliciarum' in età imperiale*, 315-380; S. PULIATTI, '*Societas*' e altri fenomeni aggregativi: forme e tendenze in età tardoimperiale, 381-399; P. GARBARINO, *L'impiego di 'societas' nel linguaggio giuridico tardoantico: 'curiae', strutture amministrative, comunità religiose*, 431-448). Mi sia permesso altresì di segnalare il mio studio '*Etiam in tempore hiberno: stagionalità della navigazione nel Mediterraneo e 'functio navicularia'. Note a margine di CTh. 13.5.26-27 e 34 e CTh. 13.9.3*, in corso di pubblicazione nella rivista LR, 10, 2021 (ma già consultabile on-line al link seguente: https://europeanlegalroots.weebly.com/uploads/5/6/9/8/5698451/galeotti_parma_2019.pdf), che riproduce, con alcuni approfondimenti, la relazione tenuta il 14 novembre 2019 all'Università degli Studi di Parma, in occasione del seminario *Officine romanistiche – 'La societas romana. Sviluppi nel tardoantico'*.

²⁵ Cfr., *ex plurimis*, S. DILL, *Roman Society in the Last Century of the Western Empire*², London, 1921, 227 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il 'corpus naviculariorum' nella stratificazione sociale del Basso Impero*, in *Riv. dir. nav.*, 3, n. 1, 1937, 194; A. PIGANIOL, *L'économie dirigée dans l'Empire Romain au IV^e siècle ap. J.C.*, in *Scientia*, 81, 1947, 95-100; ID., *L'Empire Chrétien (325-395)*, Paris, 1947, 275 ss.; J. SCHWARTZ, *Le Nil et le ravitaillement de Rome*, in BIFAO, 47, 1948, 194 s.; P. LAMBRECHTS, *Le problème du dirigisme d'état au IV^e siècle. À propos de quelques publications nouvelles*, in *AC*, 18, n. 1, 1949, 109-126; M.I. ROSTOVITZEF, *The Social and Economic History of the Roman Empire*², I, Oxford, 1957, 380 ss., in particolare 524 ss.; A.H.M. JONES, *The Caste System in the Later Roman Empire*, in *Eirene*, 8, 1970, 79-96; S. MAZZARINO, *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari, 1974, 91 ss.; H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Roma, 1976, 253, 257, 296 s.; K. HOPKINS, *Taxes and Trade in the Roman*

tentacolare, piuttosto la risposta organizzativa alle necessità alimentari di Roma a seguito della perdita dell'apporto cerealicolo egiziano.

2. CTh. 13.5.2 nel quadro della riorganizzazione del sistema annonario di Roma

Una consolidata dottrina, sostanziata da un celebre giudizio²⁶, tende a descrivere l'età costantiniana come un momento di rottura con il

Empire (200 B.C.-A.D. 400), in *JRS*, 70, 1980, 101-125; C.-R. WHITTAKER, *Inflation and the Economy in the Fourth Century A.D.*, in *Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A.D. The Fifth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History*, edited by C.-E. King, Oxford, 1980, 1-22; S.C. NEFF, *Decline and Emergence: Roman Law and the Transition from Antiquity to Feudalism*, in *The Journal of Legal History*, 5, n. 2, 1984, 98 ss.; G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*, trad. it., Bologna, 1987, 229 ss. In tema di 'public economy', circolazione e redistribuzione delle merci, controllo dei mercati, v. anche O. HÖCKMANN, *La navigazione nel mondo antico*, trad. it., Milano, 1988, 116; H.-J. HORSTKOTTE, *Die 'Steuerhaftung' im spätrömischen 'Zwangstaat'*, Frankfurt, 1988, 20 ss.; C.R. WHITTAKER, *Trade and the Aristocracy in the Roman Empire*, in *Opus*, 4, 1988, 53; D.P.S. PEACOCK, D.F. WILLIAMS, 'Amphorae' and the Roman Economy. *An Introductory Guide*, London-New York, 1986, 56; M.F. HENDY, *Markets and Exchange. The Wider Mediterranean Context*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Milano 2-6 novembre 1992)*, I, Spoleto, 1993, 179; J. DAVIES, *Ancient economies: Models and Muddles*, in *Trade, Traders and the Ancient City*, edited by H. Parkins and C. Smith, London-New York, 1998, 242; E. LO CASCIO, *Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel quarto secolo*, in *AARC*, 12, 1998, 121 ss.; P.O. CUNEO, *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II*, in *AARC*, 12, cit., 203 ss.; C. CARRERAS MONFORT, *Economía de la Britannia romana: la importación de alimentos*, Barcelona, 2000, 21-44 e 253-270; E. LO CASCIO, *Ancora sugli 'Ostia's services to Rome'. Collegi e corporazioni annonarie a Ostia*, in *MEFRA*, 114, n. 1, 2002, 109; A. ŚWIĘTOŃ, *Some Elements of Centrally Planned Economy in the Late Antiquity? Searching for Parallels in the Theodosian Code*, in *RIDA*, 3a serie, 54, 2007, 504 ss., 515 ss.; P.C. DÍAZ, *La politica di Costantino e la costruzione delle economie provinciali*, in *Costantino prima e dopo Costantino = Constantine before and after Constantine*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski e R. Lizzi Testa, Bari, 2012, 347-367; D. VERA, *Costantino, l'Africa e i privilegi dell'Italia: osservazioni sulla redistribuzione statale nel IV secolo*, in *Constantino, ¿el primer emperador cristiano? Religión y política en el siglo IV*, coordinado por J. Vilella Masana, Barcelona, 2015, 178 ss.

²⁶ Amm. Marc. 21.10.8: *Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit.*

passato, un cambiamento epocale e rivoluzionario²⁷. È opinione diffusa, per esempio, che sia il primo imperatore cristiano a innescare il processo di trasformazione dei *collegia* esercenti un servizio di pubblica utilità in corpi chiusi, ereditari e vincolati all'*officium* loro demandato, inaugurando un fenomeno sociale destinato a caratterizzare in modo determinante la storia successiva²⁸. Letta in quest'ottica, dunque, la stessa costituzione tradita da CTh. 13.5.2 darebbe prova evidente della 'vocazione dirigista' di Costantino, documentando il passaggio da un 'associazionismo volontario', tipico dell'età alto e medio imperiale, al 'corporativismo coatto' del Basso Impero.

A dispetto degli elementi di verità inconfutabili, che fondano tale ricostruzione, gli studiosi sono oggi piuttosto propensi a interpretare la riorganizzazione costantiniana del sistema delle liturgie, da cui dipende il vettoviaggiamento di Roma, nel quadro di un disegno politico-istituzionale di sostanziale continuità con le riforme già avviate da

²⁷ V., per esempio, S. MAZZARINO, *L'impero romano*, II, Roma-Bari, 2007, 694 ss., 666 ss., 686 ss., la cui lettura dell'imperatore cristiano, che definisce «un grande rivoluzionario», è stata oggetto dell'efficace sintesi di V.A. SIRAGO, *La figura di Costantino nel pensiero storico di S. Mazzarino*, in *QC*, 10, n. 19, 1988, 208-220 e di G. GIARRIZZO, *Santo Mazzarino. Un maestro*, in *La scienza della storia. Interpreti e problemi*, a cura di F. Tessitore, Napoli, 1999, 551-616, specialmente 597-600. Sulla figura di Costantino nella tradizione storiografica italiana rinvio per tutti a F. SANTANGELO, *Costantino nella storiografia italiana su Roma*, in *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano, 313-2013*, III, a cura di A. Melloni, P. Brown, G. Dagron, J. Helmrath, E. Prinzivalli, S. Ronchey e N. Tanner, Roma, 2013, 263-281.

²⁸ Cfr. H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 232; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 197; H. DEY, *Il perché delle Mura Aureliane*, in *Le Mura Aureliane nella storia di Roma*, I, a cura di D. Esposito, M. Fabbri, F. Giovanetti, M. Medri, E. Pallottino, P. Porretta, R. Santangeli Valenzano, R. Volpe, M. Zampilli, Roma, 2017, 33 (nel processo di trasformazione dei *collegia*, nondimeno, l'Autore accorda un ruolo di primo piano ad Aureliano, che, modificando il sistema alimentare dell'Urbe, avrebbe provocato cambiamenti importanti nella gestione degli operai addetti all'annona).

Diocleziano²⁹ – riforme che conducono a una provincializzazione dell'Italia, lasciando tuttavia intoccati i privilegi dell'Urbe³⁰. Prescindendo dalle preoccupazioni annonarie di un principe-sovrano, che non solo sarà sempre programmaticamente assente dalla penisola, ma che soprattutto si accinge a spostare in Oriente il baricentro dell'impero, fondando sul Bosforo una nuova capitale³¹, infatti, non sarebbe possibile cogliere appieno l'urgenza che fa da cornice alla costituzione in esame: assicurare consistenza e risorse al *corpus pistorum*, al fine di sovvenire alle necessità della popolazione urbana di Roma e scongiurare quindi il rischio di tumulti innescati dalla fame³².

La 'fluidificazione' del sistema di approvvigionamento dell'Urbe è assicurata da Costantino attraverso il diretto coinvolgimento della potente aristocrazia senatoria romana e una capillarizzazione del potere, che l'assetto tendenzialmente³³ piramidale di una burocrazia ispirata a

²⁹ V. H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 232; H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 286; F. ROBECCHI, *Le città dell'Italia annonaria*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 199; A. CAMERON, *The Reign of Constantine, A.D. 306-337*, in *CAH*, XII, Cambridge, 2005, 102 s.; P.C. DÍAZ, *La politica*, cit., 352; P. PORENA, *La riorganizzazione amministrativa dell'Italia. Costantino, Roma, il Senato e gli equilibri dell'Italia romana*, in *Costantino I*, I, cit., 329-349; D. VERA, *Costantino, l'Africa*, cit., 164; A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma, 2016, 541 s.

³⁰ Cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 687; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi*, cit., 161-167; D. VERA, *Costantino e il ventre di Roma: a proposito della discussa prefettura d'Africa*, in *Constantine before and after Constantine*, a cura di G. Bonamente, N. Lensky e R. Lizzi Testa, Bari, 2012, 336 s.; ID., *Costantino, l'Africa*, cit., 171, 176; M.L. BICCARI, *L'approvvigionamento*, cit., 350.

³¹ V., *ex multis*, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 688 ss.; P.-A. FÉVRIER, *Roma*, cit., 41; W. MÜLLER-WIENER, *Costantinopoli, la nuova Roma*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 144, 147-153; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi*, cit., 162 s.; P.C. DÍAZ, *La politica*, cit., 358 e nt. 72; D. VERA, *Costantino*, cit., 337; P. PORENA, *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in *ZPE*, 190, 2014, 268; A. BARBERO, *Costantino*, cit., 542.

³² In argomento v. D. VERA, *Costantino*, cit., 336 s., 339 s.

³³ Utilizzo tale avverbio, poiché, come osservato da autorevoli studiosi, i limiti delle competenze tra i funzionari addetti alla gestione ai riformamenti appaiono, almeno sino al V secolo, piuttosto fluttuanti e mal definiti (così F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari, 1973, 181, nt. 121 e, più recentemente, P.C. DÍAZ, *La politica*, cit., 355). V. oltre ntt. 35 e 44.

modelli radicati nel passato rende piuttosto efficace. A supervisionare a Roma tutte le funzioni di distribuzione è, infatti, il *praefectus Urbi*, incarico che negli anni compresi fra il 313 e il 337 d.C. ricoprono in via pressoché esclusiva esponenti di importanti famiglie senatorie della capitale³⁴. Riservando a queste ultime un ruolo di primo piano nella delicata gestione annonaria, l'imperatore mostra così non solo il proprio rispetto per una élite dotata di una forte autocoscienza di ceto, ma soprattutto affida il 'ventre di Roma' alle cure di chi per primo sarebbe esposto agli eccessi della plebe urbana.

Chiamato a coordinarsi con il prefetto urbano, giacché, se non suo subordinato³⁵, per certo coinvolto nel convogliamento delle derrate verso l'Urbe, è, del resto, anche il destinatario della costituzione tradita dal Codice Teodosiano:

CTh. 13.5.2 (*Imp. Constantinus A. Amabiliano praefecto annonae*): *Navicularios ad consortium pistorum urbicorum nominatos neque ulla hereditatis successione pistoribus obnoxios absolvi ab hoc munere oportebit. Quod si hereditario iure forsitan pistoribus teneantur, facultatem habeant, si forte maluerint, obventicias pistorum hereditates eidem corpori reddere aut quibuscumque proximis defuncti cedere, ut ipsi a pistorum consortio liberentur. Quod si hereditatem amplectantur, necesse est successionis ratione pistorii muneris societatem eos suscipere et ex propriis facultatibus onera navicularia sustinere, viro clarissimo praefecto urbi super hac re videlicet disceptante. Dat. kal. iun. Treviris Constantino a. IIII et Licinio IIII cons.*

³⁴ Cfr. P.-A. FÉVRIER, *Roma*, cit., 44;

³⁵ Sui rapporti tra il *praefectus Urbi* e il *praefectus annonae*, con riguardo all'organizzazione dei rifornimenti di Roma, cfr. A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, 62, 299 ss.; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 690; A. GIARDINA, *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, in *SycGymn*, 30, 1977, 65-74, specialmente 72; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 556-566; P.-A. FÉVRIER, *Roma*, cit., 44; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi*, cit., 164; M.L. BICCARI, *L'approvvigionamento*, cit., 353 s. Secondo L. DE SALVO, *Economia*, cit., 552 s. è plausibile che il *praefectus annonae Africae* abbia sostituito quello di Roma nel compito di sovrintendere ai trasporti da Cartagine all'Urbe. Sulla sovrapponibilità delle competenze dei due prefetti, v. anche E. HÖBENREICH, *'Annona'*, cit., 70.

Dell'*Amabilianus*³⁶ indicato nella *inscriptio* non sappiamo sostanzialmente nulla, se non che, in qualità di *praefectus annonae Africae*³⁷, gli sono destinate, succitata compresa, tre costituzioni dell'imperatore Costantino – costituzioni probabilmente interconnesse e parte di un unico provvedimento emanato a Treviri il primo giugno del 314 (o del 315)³⁸, poi pubblicato a Costantina³⁹ qualche tempo dopo⁴⁰.

³⁶ Cfr. O. SEECK, voce '*Amabilianus*', in *RE*, 1.2, Stuttgart, 1894, col. 1712 e in *PLRE*, I (= *Prosopography of the Later Roman Empire*, I, edited by A.H.M. Jones, J.R. Martindale and J. Morris, London-New York, 1971), 49; H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 58 e nt. 73; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 520.

³⁷ Ritiene, tuttavia, che *Amabilianus* abbia solo ricoperto l'incarico di *praefectus annonae* e che *Africae* sia, dunque, un'aggiunta non corretta A.J.B. SIRKS, *Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, 293 s.

³⁸ Suggestiscono il primo giugno 314, tra gli altri, O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919, 98; T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (MA), 1982, 71; J. GAUDEMET, *Constitutions constantiniennes destinées à l'Afrique*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'A. Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Paris, 1992, 351, ora in *Formation du droit canonique et gouvernement de l'Église de l'Antiquité à l'âge classique. Recueil d'articles*, édité par B. Basdevant-Gaudemet, Strasbourg, 2008, 272; R. VAN DAM, *Remembering Constantine at the Milvian Bridge*, New York, 2011, 180, nt. 41. *Contra* J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code*, New York, 2000, 203 s., nt. 8 e, mi pare, P. PORENA, *Ancora sulla carriera*, cit., 265.

³⁹ Sebbene la *subscriptio* di CTh. 13.5.3 paia indicare Costantinopoli quale luogo di emanazione, la datazione del provvedimento scoraggia una simile ricostruzione. Acquista, per contro, persuasività l'ipotesi, sostanziata dall'incarico di *Amabilianus*, che vuole la costituzione pubblicata a Cirta (Costantina dal 313 d.C.: Aur. Vict. *Caes.* 40.28; Zos. 2.12; *ILS* 691. V. anche F. GHEDINI, *L'Africa Proconsolare*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 321), in Numidia: così O. SEECK, *Regesten*, cit., 98-110, la cui ipotesi è accolta in *PLRE*, I, 49, e, più recentemente, J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law*, cit., 203. *Contra*, però, A.J.B. SIRKS, *Food*, cit., 293 s., che legge in *Costanp.* la trascrizione errata del nome di Costantino nel suo ruolo di console.

⁴⁰ Si tratterebbe, per la precisione, di CTh. 11.30.4 (nella cui *inscriptio* il titolo di *Amabiliano* risulta riportato per esteso) e CTh. 13.5.2-3. In tema cfr. O. SEECK, *Regesten*, cit., 162; *PLRE*, I, 49; T.D. BARNES, *The New Empire*, cit., 71; J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law*, cit., 203 s. e nt. 8; R. VAN DAM, *Remembering Constantine*, cit., 180, nt. 41; P. PORENA, *Ancora sulla carriera*, cit., 265, nt. 17.

Più dei rilievi prosopografici, tuttavia, qui interessa un dato sostanziale, offerto, a me pare, da quella che doveva essere l'originaria delimitazione geografica della costituzione. Sebbene, invero, sia molto probabile che i contenuti di quest'ultima siano stati estesi agli omologhi dei destinatari operanti in altre regioni dell'impero⁴¹, l'incarico coperto da *Amabilianus* e il luogo di emanazione⁴² suggeriscono come il provvedimento fosse concepito per offrire ai corporati della flotta d'Africa la possibilità di alleggerirsi dagli *onera pistoria*, tenendo però al riparo la corporazione urbicaria dei panificatori dal rischio di perdere mezzi essenziali allo svolgimento della *functio*⁴³. Costantino dispone, infatti, che il *navicularius* chiamato a far parte del collegio dei *pistores urbici*, senza esservi obbligato da ragioni ereditarie (*ad consortium pistorum urbicorum nominatos neque ulla hereditatis successione pistoribus obnoxios*), dovesse essere più opportunamente liberato dal *munus* (*absolvi ab hoc*

⁴¹ Cfr. H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 234; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 375 s.; D. VERA, *Una costituzione 'tres controversae' di Valente sui 'navicularii' (C.Th. 13.5.14) e lo 'iugum' fiscale*, in *Athenaeum*, 106, n. 2, 2018, 592 s.

⁴² Treviri, scelta già da Diocleziano quale capitale della *pars Occidentis* dell'impero (v. per tutti P.-A. FÉVRIER, *Roma*, cit., 41 s. e S. RINALDI TUFI, *Treviri, città regale sulla Mosella*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 113 s.), diviene stabile residenza di Costantino tra il 306 e il 312 d.C. (P. PORENA, *Ancora sulla carriera*, cit., 270). Oltre alla città indicata nella *subscriptio* quale luogo di emanazione – dato che accomuna la costituzione in esame ad altri provvedimenti indirizzati ai *navicularii* e ai *provinciales* d'Africa (v. *ex aliis*, CTh. 13.5.12; 13.5.16; 13.6.6 e 13.9.3) – e alla carica rivestita dal destinatario della misura normativa, mi pare sostenere una simile ipotesi anche il fatto che, come documentato dall'abbondanza di testimonianze epigrafiche (v. per tutti L. DE SALVO, *Economia*, cit., 391-393, 412-428), i *navicularii* d'Africa siano i principali fornitori dell'Urbe.

⁴³ Sui *praedia pistorum* cfr., *ex aliis*, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 700; F.M. DE ROBERTIS, *Storia*, II, cit., 169 ss. e nt. 32; E. TENGSTROM, *Bread for the People: Studies of the Corn-Supply of Rome during the Later Empire*, Stockholm, 1974, 73 ss.; A.J.B. SIRKS, *Late Roman Law: The Case of 'dotis nomen' and the 'praedia pistoria'*, in *ZSS*, 108, 1991, 197 s. e, più recentemente, E. CALIRI, *'Praedia pistoria' e 'possessores' africani in età vandalica: a proposito di Valentiniano III, Nov. 34*, in *L'Africa romana. Ai confini dell'Impero: contatti, scambi, conflitti. Atti del XV convegno di studio (Tozeur, 11-15 dicembre 2002)*, III, a cura di M. Khanoussi, P. Ruggeri, E. Vismara, Roma, 2004, 1701 s., secondo la quale quanto riferito da CTh. 14.3.12 e 17 potrebbe considerarsi un valido indizio della presenza di *fundi pistorum* in Africa.

munere oportebit); e se vincolato da un lascito alla funzione pistoria, potesse comunque sottrarsi rinunciando ai beni gravati dai relativi oneri a favore della corporazione o di altri parenti del defunto (*obventicias pistorum hereditates eidem corpori reddere aut quibuscumque proximis defuncti cedere, ut ipsi a pistorum consortio liberentur*). Laddove non avesse inteso ricusare la successione del *pistor*, avrebbe invece dovuto «*pistorii muneris societatem suscipere*», continuando però a «*ex propriis facultatibus onera navicularia sustinere*». La competenza a conoscere e a deliberare sulle eventuali – ma prevedibili – contestazioni degli onerati sarebbe spettata, infine, al «*viro clarissimo praefecto Urbis*», vertice ideale di quella piramide di responsabilità di cui il procuratore d’Africa era importante ingranaggio, sovrintendendo alla riscossione e allo stoccaggio dei prodotti fiscali, di cui organizzava infine il trasporto a Roma⁴⁴.

Cosa sollecita, tuttavia, tanta attenzione da parte dell’imperatore alle *suburbicariae partes*, ossia a quella diocesi che, Tingitana esclusa⁴⁵,

⁴⁴ Dalla fine del III secolo d.C. è il prefetto del pretorio d’Italia a occuparsi dei problemi del trasporto delle derrate fino a Roma e ai suoi porti, sicché si può con ragione ipotizzare che il *praefectus annonae Africae* gli fosse subordinato (CTh. 11.1.13): così G. RICKMAN, *The Corn Supply*, cit., 202 s.; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 552 s. e 554, nt. 309; P.C. DÍAZ, *La política*, cit., 359 e nt. 83. Secondo E. HÖBENREICH, ‘*Annona*’, cit., 70, il *praefectus annonae Africae* conservava comunque un certo grado di autonomia decisionale. V. in argomento anche P.C. DÍAZ, *La política*, cit., 350 ss. e D. VERA, *Costantino, l’Africa*, cit., 179.

⁴⁵ Che la produzione cerealicola tingitana sia destinata a soddisfare anche le esigenze alimentari d’oltremare parrebbe testimoniato da LAM 2.100: [*Imp(erator) Caes(ar) diui Seneri Pii Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) max(imi) Brit(annici) max(imi) filius diui M(arci) Antonini Germ(anici) Sarm(atici) nepos diui Antonini Pii pronepos*] / [*diui H]adria[ni] adnepos diui Traiani Parth(ici) et di]n[i] Nernae adnepos / Marcus Aurelius Antoninus Pius Aug(ustus) Part(hicus) max(imus) / Brit(annicus) max(imus) Germ(anicus) max(imus) pont(i)fic(x) max(imus) trib(uniciae) potestatis / XVIII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) proco(n)s(ul) dicit / obsequium et fidem uestram remunerans omnia quaecumque sunt debita fis / calia frumentaria siue pecuniaria penduntium quoque causarum concedo / uobis exceptis de quibus pronuntiatum est pronocatione non secuta et hoc / amplius eas quoq(ue) causas at beneficium meum profiteor ipse pertinere in qui / bus appellationem interpositam probatum fuerit etiam si non sit admissa / certum habens quod indulgentiam meam obsequio sitis remuneraturi cum / uicor(um) et prouinciarum bene de re p(ublica) merentium non tantum uiris fortibus / in omni ordine spectatissimis castrensium adque*

comprende tutte le province magrebine d'età antonina?⁴⁶ Un interesse testimoniato, appunto, oltre che dal numero consistente di 'costituzioni africane' tradite dal *Codex Theodosianus* con riguardo agli anni compresi fra il 312 e il 336 d.C.⁴⁷, dall'esistenza – ma c'è chi pensa addirittura alla fondazione di un nuovo *officium*⁴⁸ – della *praefectura annonae Africae*, la cui più antica attestazione documentata risale al 314 (315)?

Per rispondere a questa domanda, dunque collocare CTh. 13.5.2 entro la giusta cornice, occorre muovere da una premessa: benché sia dubbio, come lasciano intendere i versi di Claudiano⁴⁹, che il grosso delle

ciuilium officiorum ue/rum etiam siluis quoque ipsis caelestium fertilibus animalium meritum / aput me conlocaueritis hoc beneficio meo praesumo omnes de cetero an/nuas pensationes siue in frumento seu in pecunia eo promptius datu/ros quo me reputabitis non expectasse quin ultro offerrem neque petenti/bus uobis neque sperantibus noua remedia et magnificam indulgentiam / curantibus L(ucio) Ant(onio) Sosibiano et Aulo Pompeo Cassiano / d(u)umuiris, su cui M. CORBIER, *Le discours du prince d'après une inscription de Banasa*, in *Ktèma*, 2, 1977, 216, ora in *Donner à voir, donner à lire*, Paris, 2006, 202. In argomento v. anche E. PAPI, F. MARTEORELLA, *Il grano della Tingitana*, in *JRA*, suppl. 69, 2007, 85-96; F. DE ROMANIS, *In tempi di guerra e di peste. Horrea e mobilità del grano pubblico tra gli Antonini e i Severi*, in *AntAfr*, 43, 2007, 187-230.

⁴⁶ D. VERA, *Costantino, l'Africa*, cit., 165, che riprende C. LEPELLEY, *Permanences de la cité classique et archaïsmes municipaux: en Italie au Bas-Empire*, in *Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'A. Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Roma, 1992, 370, per il quale l'Africa Proconsolare, in ragione della sua intensa romanizzazione, sarebbe stata «à partir de l'époque antonine, comme un prolongement méridional de la Péninsule». Sulle epigrafi africane (in particolare *miliaria*) dedicate a Costantino rinvio per tutti ad A. BARBERO, *Costantino*, cit., 272-295, alle cui pagine rimando anche per la particolareggiata analisi del coinvolgimento dell'imperatore nella controversia africana tra 'cattolici' e 'donatisti' (345-409).

⁴⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in *AARC*, 5, 1983, 135-156; ID., *Constitutions*, cit., 255; A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code: A Study*, Friedrichsdorf, 2007, 137-141; D. VERA, *Costantino*, cit., 333; ID., *Costantino, l'Africa*, cit., 165 s.

⁴⁸ Così, mi pare, E. HÖBENREICH, 'Annona', cit., 70, secondo la quale «Erst im Jahr 314 nach Christus wird ein *praefectus annonae Africae* in Carthago eingeführt». Ritengono, invece, che la carica possa essere più risalente H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 142-145; C. ZUCKERMAN, *Sur la liste de Vérone et la province de Grande Arménie, la division de l'Empire et la date de la création des diocèses*, in *Travaux & Mémoires*, 14, 2002, 617-637 e D. VERA, *Costantino, l'Africa*, cit., 179.

⁴⁹ Claud. *De bell. Gild.* 52-65.

derrate consumate a Roma nel IV secolo d.C. abbia origini tributarie, è certo siano le province africane insieme alla Sicilia⁵⁰, alla Sardegna⁵¹ e all'Egitto⁵², le principali fornitrici del grano annonario⁵³.

⁵⁰ Cfr., *ex plurimis*, H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 220 s., 223 s., 235; L. CRACCO RUGGINI, *La Sicilia tra Roma e Bisanzio*, in *Storia della Sicilia*, III, sotto la direzione di R. Romeo, Napoli, 1980, 3-96; EAD., *La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.)*, in *La Sicilia antica*, II.2. *La Sicilia romana*, a cura di E. Gabba e G. Vallet, Napoli, 1980, 483-524; R.J.A. WILSON, *Sicily under the Roman Empire: The Archaeology of a Roman Province, 36 BC-AD 535*, Warminster, 1990, 189; ID., *Ciceronian Sicily: An Archaeological Perspective*, in *Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History*, edited by C. Smith and J. Serrati, Edinburgh, 2000, 160; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 209-218. Con riguardo al tardoantico v. in particolare R.J.A. WILSON, *La Sicilia*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 289; D. VERA, *Fra Egitto ed Africa, fra Roma e Costantinopoli, fra annona e commercio: la Sicilia nel Mediterraneo tardoantico*, in *Kokalos*, 43-44, 1997-1998, 33-73; ID., *Costantino, l'Africa*, cit., 175.

⁵¹ Cfr., *ex aliis*, P. MELONI, *I miliari sardi e le strade romane in Sardegna*, in *Epigraphica*, 15, 1953, 42 ss.; ID., *La Sardegna romana*, Sassari, 1975; R.J. ROWLAND JR., *The Case of the Missing Sardinian Grain*, in *AncW*, 10, 1984, 45-48; ID., *The Production of Grain in Roman Sardinia*, in *Mediter. Hist. Rev.*, 5, 1990, 14-20; L. DE SALVO, *I 'navicularii' di Sardegna e d'Africa nel tardo impero*, in *L'Africa romana. Atti del VI convegno di studio*, a cura di A. Mastino, Sassari, 1988, 743-754.

⁵² Tac. *Hist.* 1.11: *provincia aditu difficilis, annonae secunda*; Ann. 2.59: ... *Augustus inter alia dominationis arcana ... seposuit Aegyptum ne fame urgeret Italiam quisquis eam provinciam claustraque terrae ac maris quamvis levi praesidio adversum ingentis exercitus insedisset* (il controllo del grano egiziano assume, per esempio, un'importanza cruciale nel disegno ordito da Vespasiano per assicurarsi l'impero: Tac. *Hist.* 3.8, 3.48); Cass. Dio 51.17.1; Plin. *Pan.* 31. Sulla centralità della funzione granaria dell'Egitto rinvio, *ex aliis*, a A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, I, Oxford, 1964, 463 s.; E. GABBA, *Riflessioni*, cit., 100; R.S. BAGNALL, *Agricultural Productivity and Taxation in Later Roman Egypt*, in *TAPhA*, 115, 1985, 289-308; M.R. MAY, *The Impact*, cit., 44 ss., 130 ss.; D. RATHBONE, *The Ancient Economy and Graeco-Roman Egypt*, in *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto. Atti del Colloquio internazionale (Bologna, 31 agosto-2 settembre 1987)*, a cura di L. Criscuolo e G. Geraci, Bologna, 1989, 159-176, ristampato in *The Ancient Economy*, edited by W. Scheidel and S. von Reden, London, 2002, 155-169; R.S. BAGNALL, *Egypt in Late Antiquity*, Princeton, 1993, 155 s.; J.-M. CARRIÉ, *L'Egitto*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 573 s., 600 s.; G. GERACI, *L'Egitto provincia frumentaria*, in *Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire. Actes du colloque international (Naples, 14-16 Février 1991)*,

A coltura prevalentemente cerealicola almeno sino al II secolo d.C.⁵⁴, l’Africa occupa una posizione precipua nella storia politica ed economica dell’impero in generale e di Roma in particolare, poiché il sostentamento dell’antica capitale dipende in larga misura dall’importazione del frumento prodotto nelle ricche tenute dei

Roma, 1994, 279-294 e, nello stesso volume, R. PIEROBON-BENOIT, *L’Asia Minore e l’approvvigionamento in grano di Roma*, 307-310 (per una riflessione in merito alle conseguenze del monopolio esercitato da Roma sulle risorse cerealicole egiziane in Asia Minore); G. GERACI, *Alessandria, l’Egitto e il rifornimento frumentario di Roma*, in *Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps Modernes*, édité par B. Marin et C. Virlouvet, Paris, 2003, 625-690; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 225-237; C. SORACI, *Dalle ‘frumentationes’*, cit., 380-387; P.F. BANG, *The Roman Bazaar. A Comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire*, Cambridge, 2008, 61-127.

⁵³ Cfr. A. CARANDINI, *L’ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 19 ss.; F. GHEDINI, *L’Africa*, cit., 309; H. HURST, *Cartagine, la nuova Alessandria*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 328 ss.; C. PANELLA, *Merci*, cit., 635 s.; V.M. HARRIS, *Trade*, in *CAH*, XI, Cambridge, 2000, 731; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 207 s., 225 s., 235 s., 243; E. PAPI, F. MARTORELLA, *I granai della Numidia*, in *AntAfr*, 43, cit., 171-186.

⁵⁴ BGU 11.2060; CIL 8.25943. In argomento, v. C. PANELLA, *Le merci: produzioni, itinerari, destini*, in *Società Romana e Impero tardoantico*, III. *Le merci. Gli insediamenti*, a cura di A. Giardina, Roma, 1986, 431-459; D. VERA, *Terra e lavoro nell’Africa romana*, in *StudStor*, 4, 1988, 967-992; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 421; P. MAYERSON, *The Role of Flax in Roman and Fatimid Egypt*, in *JNES*, 56, 1997, 201; K. RUFFING, *Wein und Weinbau im römischen Ägypten (1.-3. Jh. n. Chr.)*, in *Landwirtschaft im Imperium Romanum*, herausgegeben von P. Herz und G. Waldherr, St. Katharinen, 2001, 267 ss.; F. DE ROMANIS, *Per una storia del tributo granario africano all’annona della Roma imperiale*, in *Nourrir les cités*, cit., 691-738; L. PALMIERI, *La Provincia d’Africa dal I al VI secolo d.C. Analisi dei modelli insediativi presenti sul territorio*, in *ACME*, 57, n. 3, 2004, 86-88, 90 ss., 103-111; P. ERDKAMP, *The Grain*, cit., 219 ss.

*possessores*⁵⁵-*domini navium* d'oltremare⁵⁶. Conseguenza diretta della fiscalizzazione della liturgia e della trasformazione del contenuto della professione navicularia, il cui profilo patrimoniale si sostituisce alla funzione tecnico-armatoriale, la stretta relazione intercorrente fra proprietà terriera, *mercatura* e trasporti spiega, quindi, il ruolo preminente del naviculariato africano nella gestione delle derrate frumentarie destinate all'Urbe⁵⁷, e l'attenzione riservatagli da Costantino nel momento in cui è chiamato a misurarsi con la necessità di ridisegnare la geografia dei rifornimenti di Roma. Se è plausibile, infatti, che il tributo cerealicolo dell'Egitto non sfami più la penisola già a partire dagli inizi del IV secolo d.C., forse persino prima del 308, l'ambizioso progetto

⁵⁵ Sul rapporto tra il naviculariato e la proprietà fondiaria cfr. in particolare CH. SAUMAGNE, *Découverte à Carthage de fragments épigraphiques d'un règlement fiscal du règne de Valentinien Ier*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 93, n. 1, 1949, 17 s.; ID., *Un tarif fiscal au IV^e siècle de notre ère, in Karthago*, 1, 1950, 159-179, specialmente 167; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 305 e nt. 4-5; J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris, 1966, 246 ss.; A.H.M. JONES, *The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History*, edited by P. A. Brunt, Oxford, 1974, 58 s.; A.J.B. SIRKS, *Sulpicius Severus' Letter to Salvius*, in *BIDR*, 85, 1982, 154 s.; ID., *Food*, cit., 128; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 419, 494 s. e nt. 59, 504 ss., 507 ss.; R.S. BAGNALL, *Egypt*, cit., 36 s.; D. VERA, *Una costituzione*, cit., 588 s.

⁵⁶ Aur. Vict. *Caes.* 1.6; Joseph. *Bell. Jud.* 2.383 e 386. In argomento, cfr., *ex multis*, J. SCHWARTZ, *Le Nil*, cit., 179-200; E. WIPSZICKA, *Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IV^e au VIII^e siècle*, Bruxelles, 1972, 119 s.; H. PAVIS D'ESCURAC, *Réflexions sur la 'Classis Africana Commodiana'*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Paris, 1974, 397-408; B. GALLONA, *L'Africa e i rifornimenti di cereali all'Italia durante il principato di Nerone*, in *RIL*, 109, 1975, 28-46; L. CASSON, *The Role*, cit., 21 ss.; A.J.B. SIRKS, *Food*, cit., 105 s.; C. PANELLA, *Merci*, cit., 632 s. e nt. 74; O. HEKSTER, *Commodus: An Emperor at the Crossroads*, Amsterdam, 2002, 72, 110 s.; L. PALMIERI, *La Provincia*, cit., 90 ss.; C. SORACI, *Approvvigionamento*, cit., 298; D. VERA, *Costantino, l'Africa*, cit., 165 ss., 171; ID., *Una costituzione*, cit., 598 s.

⁵⁷ *CIL* 6.1620 [= EDR 111423 (A. Ferraro, 30-12-2012)]; *CIL* 14.4142 = *CIL* 14.459 = *ILS* 6140 [= EDR 165040 (R. Marchesini, 20-03-2020)]. Cfr. H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 228-231; E. WIPSZICKA, *Les ressources*, cit., 63; C. RICCI, *Africani a Roma. Testimonianze epigrafiche di età imperiale di personaggi provenienti dal Nordafrica*, in *AntAfr*, 30, 1994, 198 s.; C. SORACI, *Approvvigionamento*, cit., 300 ss.; R. VAN DAM, *Remembering Constantine*, cit., 180; D. VERA, *Una costituzione*, cit., 589 s.

della fondazione in Oriente di una seconda capitale con diritto alle distribuzioni⁵⁸ impone all'imperatore di farsi promotore di una politica granaria, che, contando in modo esclusivo sull'Africa (in special modo sulla regione di Cartagine)⁵⁹ per le forniture pubbliche di olio e cereali, sia in grado di assicurare il vettovagliamento dell'Urbe.

Il bisogno contingente di riempire il 'ventre di Roma' e scongiurare quelle crisi alimentari che tanto avevano pesato nella caduta di Massenzio⁶⁰ obbliga il principe cristiano a un'azione amministrativa giocata principalmente su due fronti congiunti, come si evince anche dalla costituzione in esame: da un lato occorre potenziare e razionalizzare il sistema di raccolta delle derrate fiscali; dall'altro, regolare nel dettaglio l'attività dei *corpora* coinvolti in modo diretto nelle liturgie annonarie (*navicularii* e *pistores*), senza dimenticare, all'occorrenza, la stretta correlazione dei servizi resi⁶¹.

Per quanto attiene al primo profilo, l'esigenza di assicurare che l'Africa, gravata del maggior peso dei privilegi alimentari del *populus romanus*, produca ed esporti grano a sufficienza, è soddisfatta dalla

⁵⁸ V. H. PIGEONNEAU, *L'annone*, cit., 232 s., 236; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 696 ss.; G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1974; J. DURLIAT, *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances*, Roma, 1990, 41, 43 ss., 185 ss.; C. PANELLA, *Merci*, cit., 635 s. e nt. 84; A.J.B. SIRKS, *The Size*, cit., 215-237; E. KISLINGER, *Pane e demografia: l'approvvigionamento di Costantinopoli*, in *Nel nome del pane - Erde und Brot. Atti del IV colloquio interuniversitario 'Homo Edens' (Bolzano-Castel Mareccio, 3-6 giugno 1993)*, a cura di O. Longo e P. Scarpi, Trento, 1995, 159-176; D. VERA, *Costantino*, cit., 338, 341 s.; ID., *Costantino, l'Africa*, cit., 164, 168; A. BARBERO, *Costantino*, cit., 542; D. VERA, *Una costituzione*, cit., 591.

⁵⁹ Sullo sviluppo di Cartagine nel tardoantico v. per tutti H. HURST, *Cartagine, la nuova Alessandria*, in *Storia di Roma*, III.2, cit., 327-337.

⁶⁰ Aur. Vict. Caes. 40.24; Chron. a. 354 (= MGH *Auct. ant.* 9, 148); Eus. H.E. 8.14.3; Vit. Const. 1.35; Pan. Lat. 10.8.3; Zos. 2.13. In argomento v. A. BARBERO, *Costantino*, cit., 142.

⁶¹ Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino, in Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale. XVIII Settimana di Studio del Centro It. di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 2-8 aprile 1970)*, I, Spoleto, 1971, 84-86; M.R. MAY, *The Impact*, cit., 137 ss.; C. SORACI, *Dalle 'frumentationes'*, cit., 395 ss., 426-430; D. VERA, *Costantino*, cit., 338, 341 ss.; ID., *Costantino, l'Africa*, cit., 166 ss.

valorizzazione – se non dall’istituzione tout court⁶² – di una *praefectura annonae Africae*, chiamata a coordinarsi con le cariche prefettizie dell’Urbe. Con riguardo al secondo, invece, si pone a Costantino il problema di conciliare gli interessi contrapposti dei ricchi possidenti terrieri provinciali e della plebe annonaria⁶³: se a quest’ultima, infatti, preme la regolarità e l’abbondanza delle elargizioni di pane, i primi lamentano il carico di oneri liturgici non sempre adeguatamente compensati da tutele e indennità di servizio⁶⁴. Tornando al testo di CTh. 13.5.2, si comprende allora perché l’imperatore avverta la necessità d’intervenire sulla questione, tutt’altro che residuale, del cumulo di *munera* cui si trova esposto il *navicularius* nominato nel collegio dei *pistores urbici* o destinatario, *hereditario iure*, di *bona pistoria*. Da un lato, infatti, ritengo probabile che Costantino preveda – e tema – una reazione degli armatori africani, primi attori della sua politica granaria, qualora non offra loro l’opportunità di sottrarsi in qualche modo al *munus pistorium*; dall’altro è evidente il suo interesse a far sì che le *res pistoriae* non mutino destinazione, ma restino a disposizione del *collegium*, in quanto da esse dipende l’efficienza delle prestazioni demandate.

Vi è poi un ulteriore aspetto che mi pare meriti d’essere evidenziato.

Se Costantino riconosce a un *navicularius* la possibilità di sottrarsi al vincolo acquisito *hereditario iure* rinunciando ai beni onerati, è perché sa come non vi sia alcuna abilità professionale da preservare⁶⁵. Nel quadro

⁶² Cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, cit., 698 ss. e E. HÖBENREICH, *‘Annona’*, cit., 70

⁶³ Non solo, però: mi sembra infatti condivisibile quanto osserva E. LO CASCIO, *Ancora sugli ‘Ostia’s services’*, cit., 89 s., quando afferma come il peculiare coinvolgimento dei *corpora* (soprattutto *navicularii* e *pistores*) non sia circoscritto alle distribuzioni gratuite (in critica a quel che pare sostenere A.J.B. SIRKS, *Food*, cit., 13 ss.), piuttosto si estenda all’approvvigionamento complessivo di Roma. Sul tema v. anche, *ex aliis*, D. VERA, *Costantino*, cit., 339 s. e ID., *Costantino, l’Africa*, cit., 170 s.

⁶⁴ D. VERA, *Costantino, l’Africa*, cit., 167 s.

⁶⁵ Cfr. P. LAMBRECHTS, *Le problème*, cit., 117; A. PALMA, *L’evoluzione del naviculariato tra il I e il III secolo dopo Cristo*, in *AAN*, 86, 1975, ora in *Scritti di diritto romano*, Napoli, 2011, 29 s.; M. SARGENTI, *Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del tardo Impero*, in *AARC*, 12, cit., 38 s.; W. BROEKAERT, *The Relation between the State and the ‘Navicularii?’*

di un consapevole, programmatico tentativo di razionalizzare i servizi di approvvigionamento, l'introduzione di una obbligazione *propter rem* a carico di chi acquisti le *res* gravate dal *munus* accentua piuttosto il contenuto economico-patrimoniale della *functio*: chi non è panettiere per appartenenza familiare, ma eredita *bona pistoria*, deve destinare il patrimonio vincolato allo svolgimento del servizio, oppure cederlo ad altri interessati all'esercizio. A dispetto di quel che potrebbe sembrare a una prima lettura, non vi sarebbe dunque alcun contrasto con quanto disposto dallo stesso imperatore quattro anni dopo, in un provvedimento indirizzato al *praefectus annonae Profuturus*:

CTh. 14.3.1 (*Imp. Constantinus A. ad Profuturum praefectum annonae*): *Cunctis pistoribus intimari oportet, quod, si quis forte possessiones suas ideo putaverit in alios transferendas, ut postea se, rebus in abdito collocatis, minus idoneum adseveret, tamquam in locum eius alio subrogando, nihil ei haec astutia nec detestabilia commenta profutura sunt, sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit nec ad eius iura revocabuntur, si quas emptiones transcripserit*. Proposita id. aug. Costantino a. V et Licinio caes. cons. (319 aug. 13)⁶⁶.

Con questa costituzione, rivolta al *corpus pistorum* nel suo complesso (*cunctis pistoribus*), Costantino mi sembra voler salvaguardare, infatti, non

during the Later Roman Empire, in *Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empires*, edited by B. Antela-Bernárdez and A. Naco del Hoyo, Oxford, 2009, 169 s.; S. GALEOTTI, 'Etiam in tempore hiberno', cit., 19 (paginazione dell'estratto on-line), diversamente da quanto sembrano suggerire, ponendo l'accento sull'ereditarietà obbligata di arti e mestieri, S. DILL, *Roman Society*², cit., 248 ss.; P. CHARANIS, *On the Social Structure of the Later Roman Empire*, in *Byzantion*, 17, 1944-1945, 39 ss.; A.H.M. JONES, *The Caste System*, cit., 79; M.I. FINLEY, *L'economia*, cit., 236 s.; S.C. NEFF, *Decline*, cit., 99 ss.; A. ŚWIĘTON, *Some Elements*, cit., 509. Si vedano anche CTh. 13.6.2, 8, 9, 10 e CTh. 13.5.35.

⁶⁶ La costituzione è, con ogni probabilità, solo parte di un testo normativo più ampio e andrebbe unita a CTh. 3.1.1, che ha identiche *inscriptio* e *subscriptio*: così A.J.B. SIRKS, *La 'laesio enormis' en droit romain et byzantin*, in *TR*, 53, 1985, 296 s. e, da ultimo, P. BIANCHI, *Sulla buona fede contrattuale nelle fonti tardo antiche*, in *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali 'inter vivos' nelle fonti di IV-VII secolo*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 37.

soltanto gli investimenti patrimoniali, atti ad assicurare uno svolgimento efficiente della *functio*, piuttosto il contenuto tecnico di una *ars*⁶⁷ – quella *pistoria* – divenuta centrale nel sistema alimentare di Roma dal momento in cui le distribuzioni gratuite di pane sostituiscono le *frumentationes*. Il sanzionamento dell’odiosa condotta di chi, con l’alienazione dei *bona pistoria*, spera di riuscire a sottrarsi al servizio, sarebbe dunque funzionale a evitare che si perda una professionalità ‘strategica’ per il mantenimento dell’ordine pubblico (e nella politica di controllo della plebe urbana), come accadrebbe se un *pistor* potesse cessare d’essere tale per effetto della mera dismissione del *pistrinum*⁶⁸.

Vediamo, allora, di trarre qualche considerazione di sintesi.

Sebbene la costituzione oggetto di questo studio sia di norma assunta quale prova del regime vincolistico tipico del tardoantico e del conseguente irrigidimento sociale, che troverebbe nell’ereditarietà dell’appartenenza ai *corpora* una manifestazione esemplare, la ‘patrimonializzazione’ degli oneri pistori disposta da Costantino si spiega appieno solo se inserita nel più ampio disegno di riorganizzazione del meccanismo annonario. Con la diminuzione dell’apporto frumentario egiziano e a fronte del progetto della fondazione di una nuova capitale, l’imperatore riconosce la centralità dei territori della diocesi africana nel sistema del vettovagliamento di Roma, quindi interviene, a me pare, con una misura che, se non riequilibra l’asimmetria fiscale sfavorevole ai *possessores-domini navium locali*⁶⁹, argina almeno in parte gli effetti antieconomici che discenderebbero dall’imposizione, in aggiunta al naviculariato, dell’esercizio della *functio pistoria*, acquisita *hereditario iure*. La gestione dei *pistrina* dell’Urbe potrebbe portare, infatti, alla distrazione di

⁶⁷ Di ‘*ars pistorica*’ (praticata a Otranto) parla, per esempio, Greg. *ep.* 9.200.

⁶⁸ Così J. GAUDEMET, *Constantin et le recrutement des corporations*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-29 settembre 1948)*, III, Milano, 1951, 23, ora in *Études de droit romain*, III. *Vie familiale et vie sociale*, Napoli, 1979, 450 s. e, più recentemente, S. GALEOTTI, ‘*Etiam in tempore hiberno*’, cit., 20 s. (paginazione dell’estratto on-line). V. anche la disciplina tratteggiata in CTh. 14.3.4, 14.3.7, 14.3.11, 14.3.21. In argomento, cfr. inoltre A. BARBERO, *Costantino*, cit., 543.

⁶⁹ V., in particolare, D. VERA, *Costantino*, cit., 339 s. e ID., *Costantino, l’Africa*, cit., 175 s., 178.

risorse, che sarebbe forse più proficuo e utile impiegare nel mantenimento o nel potenziamento delle flotte destinate a trasportare il frumento al di là del mare⁷⁰. Poiché però, al contempo, è fondamentale impedire che a Roma manchi il pane, come potrebbe accadere qualora i *bona pistoria* mutassero destinazione alla morte di un collegiato, stabilisce l'obbligo, per chi voglia conservare le *res pistoriae*, di farsi carico dei relativi oneri.

In ultima analisi, non mi parrebbe quindi inopportuno considerare quella che Jean Gaudemet definisce 'una fondamentale innovazione del diritto costantiniano'⁷¹ il sottoprodotto giuridico di un capolavoro di efficientamento annonario⁷².

3. '*Corpus*', '*consortium*', '*societas muneris pistorii*'

Definita la cornice entro la quale si iscrive – e va necessariamente interpretata – la costituzione tradita da CTh. 13.5.2, le peculiarità terminologiche che la connotano apparirebbero affatto singolari, risultando, piuttosto, un'efficace rappresentazione della mentalità del Legislatore tardoantico. In altre parole, ancorché documentare la pretesa corruzione del linguaggio adottato nella redazione delle fonti giuridiche dell'epoca, l'impiego dei sintagmi *consortium pistorum*, *societas muneris pistorii* e *corpus (pistorum)* rifletterebbe, piuttosto, le linee di un disegno politico teso ad assicurare l'assolvimento di una *functio* d'importanza vitale: assolvimento condizionato e dalla persistenza, tra gli appartenenti al

⁷⁰ In tema v., *ex aliis*, A. HESNARD, *L'alimentation de Rome à la fin de la République et au Haut-Empire*, in *Pallas*, 55, 2001, 291 s.; D. VERA, *Costantino*, cit., 340.

⁷¹ J. GAUDEMET, *Constantin*, cit., 21, ora in *Études*, III, cit., 449.

⁷² Mi sia concesso di riadattare al contesto il felice giudizio sulla common law anglosassone che leggo in A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*³, Torino, 2008, 47, e che mi pare attagliarsi in modo singolare alla stagione delle riforme costantiniane.

collegium dei panificatori, di un vincolo aggregativo, e dalla consistenza dei beni a disposizione della ‘corporazione’⁷³.

Il termine ‘collegio’ non appare, per vero, nel testo in esame; in età costantiniana, infatti, può dirsi del tutto compiuta quell’evoluzione semantica – ben documentata, oltre che dal Digesto e dal Codice Teodosiano, dalle fonti epigrafiche⁷⁴ – che conduce a una sostanziale fungibilità, nel lessico tecnico, di *collegium* e *corpus* per indicare un’associazione professionale. Senza che si perda del tutto l’alternanza dei due vocaboli, legata all’equivalenza del significato, si deve anzi osservare come, a partire dal III secolo d.C., sia il secondo a risultare nettamente preponderante⁷⁵.

⁷³ Cfr. J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident*, II, Louvain, 1896, 296 ss., 372 ss., 432 ss.; M. BESNIER, voce ‘Pistor’, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, IV.1 (N-Q), Paris, 1907, 502; R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, ora in *RDR*, 8, 2008 (l’opera sarà sempre citata facendo riferimento alla paginazione di questa sua ultima edizione), 50 ss., 67 ss.; P. HERZ, *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart, 1988, 271, 293; A.J.B. SIRKS, *Archives Used with or by ‘corpora’, Working for the Annona of Rome and Constantinople*, in *La mémoire*, cit., 328-332, 334 s.; V. CRESCENZI, ‘Collegia’ professionali romani e arti medievali: il problema della continuità, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*, Santarcangelo di Romagna, 2017, 101. V. anche sopra nt. 43.

⁷⁴ Con riferimento alla corporazione dei panificatori, per esempio, lo spoglio delle epigrafi schedate nell’EDR (*Epigraphic Database Roma*) ha prodotto quale risultato tredici occorrenze per il termine *corpus*, due per *collegium*. V. anche M.A. LEVI, *Iscrizioni relative a ‘collegia’ dell’età imperiale*, in *Athenaeum*, 41, 1963, 384-405; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 239 s. e nt. 77 (con riferimento al *collegium* dei *navicularii*).

⁷⁵ In argomento v. J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident*, IV, Louvain, 1900, 236-242; R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 62; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 238 ss.; P. SANGRISO, *I collegi professionali e la loro valenza economica: il caso dei ‘figuli’*, in *SCO*, 55, 2009 (ed. 2011), 92 e nt. 7; R. SIRACUSA, ‘Universitas’ e ‘corpus’: ricostruzione lessicale nell’ambito delle associazioni, in *A Pierluigi Zannini: scritti di diritto romano e giurantichistici*, a cura di F. Zuccotti e M.A. Fenocchio, Milano, 2018 (*Quad. Dip. Giur.*, 6, 2018), 301; S. PULIATTI, ‘Societas’, cit., 386 ss.

Tema tra i più dibattuti e studiati⁷⁶, il processo che ha condotto a tale assimilazione è stato oggetto, anche in epoca recente⁷⁷, di approfondite analisi, volte a investigare le possibili connessioni, le sovrapposizioni e l'inferenza reciproca tra il controllo politico della realtà associativa e il riconoscimento dei *collegia*⁷⁸ quali centri autonomi

⁷⁶ Impossibile dar conto in questa sede di una bibliografia davvero sterminata, tanto più che si discute dell'argomento da oltre un secolo. Mi limito pertanto a rinviare, *ex multis*, a F. DE VISSCHER, *La notion de 'corpus' et le régime des associations privées à Rome*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in onore della sua beatificazione*, IV, Milano, 1949, 43 ss., ora in *Études de droit romain public et privé*, troisième série, Milano, 1966, 171 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo nel mondo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del basso impero*, Napoli, 1955, 8 ss., in particolare 12, 165 ss.; R. ORESTANO, *Il problema*, cit., *passim*; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, 1971, 10 ss. e II, 240 ss.; L. CRACCO RUGGINI, 'Collegium' e 'corpus': la politica economica nella legislazione e nella prassi, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero. Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)*, II, a cura di G.G. Archi, Milano, 1976, 63-94; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 237-240; R. SIRACUSA, 'Universitas', cit., 295-311.

⁷⁷ Mi riferisco, in particolare, alle monografie di Andreas Groten, *'Corpus' und 'Universitas'. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: Zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen, 2015, specialmente 73 ss. (cui rinvia anche R. SIRACUSA, 'Universitas', cit., 301 ss., in particolare nt. 40), 147 ss. e 315 ss., e Daniele Mattiangeli, *'Societas' und 'corpus': Auf den Spuren einer Handelsgesellschaft als juristische Person im römischen Recht*, Wien, 2017, 360 ss.

⁷⁸ Sulle ragioni che portano, in certi settori professionali, a una prevalenza dell'esercizio in forma associativa o societaria, cfr., *ex aliis*, M. BESNIER, voce 'Navicularius-naukleros', in *Dictionnaire*, cit., 22 s.; ID., voce 'Pistor', in *Dictionnaire*, IV.1, cit., 500 s.; J. ROUGÉ, *Recherches*, cit., 245 s.; F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, ora in *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Ospedaletto, 1989, 87 ss.; H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 220-224; G. RICKMAN, *The Corn Supply*, cit., 87-91, 226-230; A.J.B. SIRKS, *Did the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?*, in *Tyche*, 7, 1993, 159 ss.; G. ARICÒ ANSELMO, 'Societas inseparabilis' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno, in *AUPA*, 46, 2000, 113 s., ora in 'Iuris vincula'. *Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 188 s.; J.-M. CARRIÉ, *Les associations professionnelles à l'époque tardive: entre 'munus' et convivialité*, in 'Humana sapit'. *Études d'Antiquité tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, édités par J.-M. Carrié et R. Lizzi Testa, Turnhout, 2002, 309 ss.; P. SANGRISO, *I collegi*, cit., 91, 103 s.; N. TRAN, *Les collèges professionnels romains: 'clubs' ou*

di diritti e di obblighi. Senza entrare in una questione che condurrebbe ben oltre i limiti e gli scopi di questo studio, a me pare ancora condivisibile il punto di vista di quella parte della dottrina che ha ravvisato nella tendenza postclassica e giustiniana a considerare sotto un profilo ‘corporativo’ le associazioni professionali non l’espressione di una vocazione alla generalizzazione tipica del diritto più tardo, piuttosto la conseguenza del mutato atteggiamento con il quale l’autorità imperiale valuta posizione e funzioni degli aggregati di persone⁷⁹.

Al di là delle declinazioni suggerite dall’acribia degli studiosi, ritengo, infatti, che il percorso semantico di *corpus* riverberi più il ruolo assunto da alcuni *collegia* nell’economia romana, a partire dalla fine del II secolo d.C., che non un affinamento in chiave astratta della terminologia giuridica⁸⁰. Nel momento in cui il potere politico riconosce l’importanza

‘corporations’? L’exemple de la vallée du Rhône et de CIL XII 1797 (Tournon-sur-Rhône. Ardèche), in *AncSoc*, 41, 2011, 198 s., 204 ss., 213 s. e, nello stesso numero, W. BROEKAERT, *Partners in Business: Roman Merchants and the Potential Advantages of Being a ‘Collegiatus’*, 221-256; P.P. ONIDA, *Specificità della causa del contratto di ‘societas’ e aspetti essenziali della sua rilevanza esterna*, in *D@S*, 10, 2011-2012, 8 ss. (paginazione dell’estratto on-line); W. BROEKAERT, *Joining Forces: Commercial Partnerships or ‘societates’ in the Early Roman Empire*, in *Historia*, 61.2, 2012, 221-233, 248 ss.; P. STARACE, *L’interesse pubblico e le società dei pubblicani. Riflessioni sulle origini del contratto di società*, in *I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2016, 330, 332, 335; S. GALEOTTI, *‘Etiam in tempore hiberno’*, cit., 34 (paginazione dell’estratto on-line); F. GALGANO, *Corporazioni a Bisanzio: scelte di politica economica e profili giusprivatistici*, in *TSDP*, 13, 2020, 3-6 e nt. 6; L. SOLIDORO, *Vendite*, cit., 332 ss.

⁷⁹ Cfr., *ex aliis*, R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 67 ss. (sebbene con i limiti ben evidenziati da P.P. ONIDA, *Concretezza e unità della ‘societas’ romana*, in *Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo*, 23, n. 1, 2017, 12 s., consultabile on-line al link: <https://revistas.dirreitosbc.br/index.php/fdsbc/article/view/894/737>); L. CRACCO RUGGINI, *‘Collegium’*, cit., 69-77, 85; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 239, 261; P. SANGRISO, *I collegi*, cit., 103 ss.; V. CRESCENZI, *‘Collegia’*, cit., 79 s., 97 ss.; F. GALGANO, *Corporazioni*, cit., 15 ss. (con riferimento al mondo bizantino) e, da ultimo, S. PULIATTI, *‘Societas’*, cit., 387.

⁸⁰ Sul punto v. specialmente P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, 166, 174; P.P. ONIDA, *Causa del contratto di ‘societas’ e sua rilevanza esterna*, Napoli, 2012, 110 ss. e R. SIRACUSA, *‘Universitas’*, cit., 298 ss., 311.

di assicurarsi certi servigi – guarda, cioè, al *collegium* non come a un aggregato ‘privato’, ma come a un organismo in grado di assicurare una funzione di pubblica utilità – mi sembra del resto naturale che la cancelleria imperiale indirizzi le proprie richieste non a singoli membri, piuttosto all’associazione considerata nella sua interezza, dunque ricorra di preferenza a un termine che ha tra i propri significati quello d’indicare un’entità unitariamente rappresentativa di una pluralità di parti costitutive⁸¹. Sul piano terminologico, l’unità concettuale di *corpus*, esplicitata dalla nota locuzione gaiana «*corpus habere ad exemplum rei publicae*»⁸², appare pertanto del tutto funzionale al cambiamento nella prospettiva con la quale si concepisce il fenomeno associativo.

Un’importante riflessione sul linguaggio giuridico romano, in particolar modo sui processi di ‘concettualizzazione’ della realtà, è stata offerta da L. PEPPE, *Concretezza ed astrattezza nella terminologia giuridica romana: la ‘fiducia’*, in *BIDR*, 107, 2014, 125-138, e in *‘Latinitatis Rationes’: Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language*, edited by P. Poccetti, Berlin-Boston, 2016, 430-444; ID., *Latino e altre lingue nel Tardo Antico. Qualche considerazione sulle ‘piae causae’*, in *Fundamina*, 20, n. 2, 2014, 677-683.

⁸¹ R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 62.

⁸² Gai. 3 *ad ed. prov.* D. 3.4.1 pr.-1. Sul passo, in particolar modo per la concezione unitaria e collettiva a cui si richiama il termine *corpus* (e con riguardo alle implicazioni della locuzione ‘*corpus habere*’), cfr., *ex multis*, M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società dei pubblicani*, Milano, 1981, 178 ss., 195; S. RANDAZZO, ‘*Senatus consultum quo illicita collegia arcentur*’ (D.47.22.1.1), in *BIDR*, 94-95, 1991-1992, 65 e nt. 51 (per ulteriore bibliografia); L. DE SALVO, *Economia*, cit., 238, nt. 67; P. CERAMI, *Impresa e ‘societas’ nei primi due secoli dell’Impero*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, 107 ss. (citato in futuro solo come *Impresa*); ID., *Impresa e ‘societas’ nei primi due secoli dell’Impero*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell’impero. Atti del Convegno internazionale di Diritto romano (Copanello, 5-8 giugno 2004)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2012, 109 s. (citato in futuro come *Impresa e ‘societas’*); L. PEPPE, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 81 s.; P.P. ONIDA, *Specificità*, cit., 13 s. (paginazione dell’estratto on-line); ID., *Causa*, cit., 110 ss.; M. TALAMANCA, *La ‘societas’. Corso di lezioni di diritto romano*, edizione postuma a cura di L. Garofalo, con note di F. Sitzia e C.A. Cannata, Padova, 2012, 148 s.; A. GROTEN, ‘*Corpus*’, cit., 34-47, 73 ss., 147 ss., 153-162; P. STARACE, *L’interesse*, cit., 330 ss.; R. SIRACUSA, *La nozione di ‘universitas’ in diritto romano*, Milano, 2016, 39 ss.; P.P. ONIDA, *Concretezza*, cit., 6 ss., specialmente 8 ss. (paginazione dell’estratto on-line); R. SIRACUSA, ‘*Universitas*’, cit., 298 ss.; L. SOLIDORO, *Vendite*, cit., 334 ss.

Tornando all'oggetto di questa indagine, il testo di CTh. 13.5.2 paleserebbe, almeno, un interesse di Costantino per il collegio dei *pistores* non tanto volto all'aggregazione corporativa quale associazione di persone, quanto al suo essere l'elemento organizzativo di una *functio* essenziale, ossia un ingranaggio fondamentale del sistema del rifornimento annonario⁸³. Rafforzano questa impressione, a mio sommesso avviso, gli altri due sintagmi che ricorrono nella costituzione: *societas muneris pistorii* e – ripetuto per ben due volte – *consortium pistorum*.

Con riferimento a quest'ultima locuzione, credo, invero, che l'esplicito riferimento al modello consortile, lungi dall'essere un erudito, arcaicizzante abbellimento del discorso giuridico, costituisca un'indicazione normativa ben precisa, volta a evidenziare il vincolo cui si trova astretto il *navicularius* chiamato, *hereditatis successione*, a 'condividere la sorte' degli appartenenti al collegio dei panificatori (leggi: assolvere al *munus pistorium*); un'*obnoxietas*, a me pare, sia confermata dall'etimologia più antica del termine *consortium*, che rimanda all'idea di una comunione di beni e di destini⁸⁴, sia valorizzata dalla consonanza così stabilita tra la c.d. *societas ercto non cito*⁸⁵, vale a dire quella comunità patrimoniale, che,

⁸³ Cfr. J.P. WALTZING, *Étude*, II, cit., 84; R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 68 s. Più recentemente, cfr. P. SANGRISO, *I collegi*, cit., 104 ss. e V. CRESCENZI, *Collegia*, cit., 99 ss.

⁸⁴ Paul.-Fest. voce '*Erctum citumque*' (Lindsay, p. 72) e voce '*Sors*' (Lindsay, p. 381); Varr. *de ling. lat.* 6.64-65. V., inoltre, E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*⁴, IV, Patavii, 1965, voce '*Sors*', 427 s.; A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*³, Paris, 1951, voce '*Sors*', 1126; A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II, Heidelberg, 1972, voce '*Sors*', 563; G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea*, II, Firenze, 1994, voce '*Sors*', 571.

⁸⁵ Con riguardo al *consortium ercto non cito*, cfr., *ex multis*, V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950 (rist. an. 1982), 3 ss.; M. BREONE, '*Consortium*' e '*Communio*', in *Labeo*, 6, 1960, 163 ss.; A. TORRENT, '*Consortium ercto non cito*', in *AHDE*, 34, 1964, 479 ss.; M. BIANCHINI, *Studi sulla 'societas'*, Milano, 1967, 45 ss.; P. VOICI, *Diritto ereditario romano*, I², Milano, 1967, 59 ss.; A. GUARINO, *La società in diritto romano*, Napoli, 1972 (rist. 1988), 13 ss.; S. TONDO, *Il consorzio domestico nella Roma antica*, in *AATC*, 40, 1975, 131 ss.; A. D'ORS, '*Societas*' y '*consortium*', in *REHJ*, 2, 1977, 33 ss.; L. GUTIERREZ-MASSON, *Del 'consortium' a la 'societas'*, I, Madrid, 1987; M. TALAMANCA, voce *Società* (*dir.*

mortuo patre familias, origina inter suos heredes quaedam legitima simul et naturalis⁸⁶ societas, e l'associazione professionale dei *pistores urbici*. Come, infatti, l'istaurarsi tra i *sui heredes* di un regime di proprietà solidale, avente per oggetto i *corpora hereditaria*, discende *ipso iure*⁸⁷ dalla morte del *pater familias*, così, a seguito dell'introduzione costantiniana di una obbligazione *propter rem* in capo all'acquirente dei *bona pistoria*, l'appartenenza alla corporazione dei panificatori diventa la conseguenza di un fatto ereditario, non soltanto il frutto di una libera scelta.

Se, tuttavia, il presupposto per la condivisione materiale dei beni nell'arcaico regime consortile è la *fraternitas*⁸⁸ che unisce tra loro i coeredi⁸⁹, *socii naturales*, e spiega le peculiarità dell'istituto, l'elemento aggregante nel *consortium pistorum* è il *munus* corporativo stesso, il cui espletamento entra in conto quale centro di riferimento delle posizioni

rom.), in *Enc. dir.*, 42, Milano, 1990, 814 ss.; S. TONDO, *Ancora sul consorzio domestico nella Roma antica*, in *SDHI*, 60, 1994, 601 ss.; G. ARICÒ ANSELMO, 'Societas inseparabilis', cit., 77 ss. (in 'Iuris vincula', 149 ss.); L. MONACO, 'Hereditas' e 'mulieres'. *Riflessioni in tema di capacità successoria in Roma antica*, Napoli, 2000, 31 ss.; M. EVANGELISTI, 'Consortium', 'erctum citum': *etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica*, in *D@S*, 6, 2007; EAD., *Sull'origine policentrica della 'societas'*, in 'Liber amicorum' per M. Bione, a cura di L. Foffani, M.C. Fregni e R. Lambertini, Milano, 2011, 193-209; A. CALZADA, 'Consortium ercto non cito: consortes qui a communione discedere velint', in *Iura*, 59, 2011, 151-176.

⁸⁶ Cfr. C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, 310, nt. 4; M. BREONE, 'Consortium', cit., 173 ss.

⁸⁷ In argomento, v., *ex aliis*, A. DE MEDIO, *Contributo alla storia del contratto di società in Roma*, Messina, 1901, 22; C. FERRINI, *Le origini del contratto di società in Roma*, in *AG*, 38, 1887, ora in *Opere*, III, a cura di E. Albertario, Milano, 1929, 26 ss., in particolare 29; G. CICOGLIA, *Appunti sul 'consortium'*, Siena, 1931, 13; L. GUTIERREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, I, cit., 130; M. EVANGELISTI, *Sull'origine*, cit., 204.

⁸⁸ Sul tema si vedano, *ex aliis*, a M. BREONE, 'Consortium', cit., 165 ss.; L. MONACO, 'Hereditas', cit., 35 ss.; P.P. ONIDA, 'Fraternitas' e 'societas': *i termini di un connubio*, in *D@S*, 6, 2007, specialmente § 3; M. EVANGELISTI, 'Consortium', cit., § 1; EAD., *Sull'origine*, cit., 204 s.

⁸⁹ Oltre che *naturalis*, quella dei *fratres* è una *societas legitima*, giacché riconosciuta dalla *lex* in ragione della sua rispondenza a una logica di continuazione familiare: cfr. F. GORIA, *Prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno (Torino, 4-5 maggio 1978)*, Milano, 1981, 271, nt. 93.

dei singoli membri *functioni obnoxii*⁹⁰. Letto da questa prospettiva, appare allora più chiaro anche il significato che l'utilizzo del termine *societas* assume nell'altra densa locuzione sopra richiamata, «*societas muneris pistorii*».

Ripropongo di seguito, per comodità espositiva, l'*excerptum* di CTh. 13.5.2 in cui ricorre il sintagma:

Quod si hereditatem amplectantur, necesse est successionis ratione pistorii muneris societatem eos suscipere...

La costituzione – come si è detto – stabilisce l'obbligo per i *navicularii*, che abbiano accettato l'eredità di un *pistor*, di assolvere agli oneri di entrambi i *corpora*⁹¹. Si osservino le scelte terminologiche della cancelleria imperiale: il verbo *amplectari*, deponente, cui segue l'accusativo *hereditatem*, mi pare voler enfatizzare l'elemento volontaristico che accompagna l'acquisto materiale delle *res pistoriae*. In quanto lessema composto di *plecto*, la sua valenza semantica è infatti quella di 'curvarsi intorno', 'cingere', da cui l'uso nell'accezione di 'prendere', 'arrogarsi il possesso di qualcosa'⁹².

All'adempimento del *munus* non è, invero, chiamato qualunque *navicularius* succeda *mortis causa* a un panificatore – ritengo, al contrario, che il provvedimento si ponga quale segno tangibile di una direzione correttoria orientata, almeno nelle intenzioni di Costantino, verso un 'alleggerimento' degli oneri gravanti sugli armatori africani⁹³ –, piuttosto chi, a dispetto della riconosciuta possibilità di rinunciare alla eredità (e,

⁹⁰ V. per tutti R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 69 e A.J.B. SIRKS, *Archives*, cit., 334 s. Più di recente ha affrontato il tema dell'utilizzo del termine *consortium* nel tardoantico (in relazione alle *pieae causae*) L. PEPPE, *Latino*, cit., 681 s., il quale osserva come «le tarde costituzioni imperiali conservino ancora moduli pragmatici in senso linguistico già propri del diritto classico».

⁹¹ V. sopra § 2.

⁹² *LeS* (= CH.T. LEWIS, CH. SHORT, *A Latin Dictionary*, Oxford, 1879), voce '*Amplector*' e, soprattutto, É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, II, Paris, 1969, 250 s.

⁹³ V. sopra § 2.

con essa, al *munus consortile*), trattenga le *res pistoriae*. Corollario di tale scelta – una conseguenza inevitabile, anzi doverosa, come si evince dal «*necesse est*» nel testo⁹⁴ – è che questi si ritrovi astretto, verso gli altri membri del collegio, da una sorta di vincolo sociale affine a quello che unisce i partecipanti a una *societas*. Mentre però, nel contratto privato, i *socii* sono tali in forza di un consenso liberamente manifestato (e revocabile)⁹⁵, della volontà di perseguire comuni finalità economiche, delle prestazioni o dei denari offerti *per societatem inire*⁹⁶, l'obbligo che, *successionis ratione*, lega il *navicularius* ai panificatori membri del *corpus* è sostanziato dal *munus pistorium*, il cui assolvimento fonda e definisce, sul piano funzionale, la *societas consortile*⁹⁷.

La natura obbligatoria-obbligante di siffatta aggregazione, non originata da una spontanea convergenza d'interessi, quanto imposta dal Legislatore per un fine ben preciso (espresso dal genitivo di specificazione), trova a mio giudizio conferma nell'impiego del verbo *suscipere*, che significa 'prendere su di sé', quindi anche 'sopportare', 'patire'⁹⁸: lo scopo cui tende la *societas* non è infatti voluto, piuttosto subito dall'armatore in conseguenza della relazione che, accettando l'eredità del panificatore, stabilisce con le *res pistoriae*.

4. Considerazioni di sintesi

Dalle riflessioni fin qui condotte, a me pare emerga in tutta evidenza come il ricorrere dei termini *societas* e *consortium* nella costituzione tradita da CTh. 13.5.2 non sia puramente esornativo, ma evochi precisi

⁹⁴ *Le&S*, voce 'Necesse'; E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*⁴, III, Patavii, 1965, voce 'Necesse', 349; A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire*³, cit., voce 'Necesse', 770 s.

⁹⁵ P. GARBARINO, *L'impiego*, cit., 434.

⁹⁶ Gai *Ep.* 2.9.16: *Societatem inire possumus aut omnium bonorum aut unius alicuius negotiationis. Et potest ita iniri societas, si tamen hoc inter socios conuenit, ut unus pecunia det, alter operam suam pro pecunia ponat. Et huius rei definitio etiam uerbo inita ualet ita, ut quidquid societatis tempore quolibet modo fuerit adquisitum, sociis commune sit.*

⁹⁷ In argomento si vedano anche, da ultimo, le riflessioni di P. GARBARINO, *L'impiego*, cit., 444 s.

⁹⁸ *Le&S*, voce 'Suscipio'; A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire*³, cit., voce 'Capiò', 172.

contenuti giuridici (o non sia comunque insensibile alla suggestione esercitata dallo schema del contratto consensuale).

La cancelleria imperiale sembrerebbe, dunque, rifarsi in modo consapevole al modello della società privatistica, in special modo alla sua dimensione obbligatoria, per indicare quelle aggregazioni plurisoggettive, qualificate da un vincolo di appartenenza, indispensabili all'espletamento di un servizio di pubblica utilità⁹⁹. Richiamando un'organizzazione che, sul piano concreto, si presenta quale unità¹⁰⁰, il termine *societas* si rivela invero assai adatto a descrivere la realtà del collegio dei panificatori per come appare nel disegno costantiniano di efficientamento annonario: non una collettività di soggetti accumulati da una specifica competenza professionale, piuttosto qualcosa che li sovrasta, giacché elemento organizzativo del *munus* cui sono *obnoxiae* le *res pistoriae*¹⁰¹.

Credo, inoltre, che la preminenza accordata al dato patrimoniale, la cui costante disponibilità garantisce l'assolvimento della *functio*, sveli una possibile linea di continuità tra il consorzio dei panificatori e il modello delle *societates* 'speciali' di peculiare interesse pubblico¹⁰². L'accentuazione di tale profilo di contiguità, quale risulta, a mio giudizio, dalle scelte lessicali della cancelleria imperiale, in particolare dall'impiego del

⁹⁹ Cfr. J.A. ARIAS BONNET, '*Societas publicanorum*', in *AHDE*, 19, 1948-49, 218 ss.; R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 54 s. e, più recentemente, P. GARBARINO, *L'impiego*, cit., 434, 443 ss.

¹⁰⁰ Cfr. P. CERAMI, *Impresa*, cit., 108 s.; ID., *Impresa e 'societas'*, cit., 109 ss. e L. SOLIDORO, *Vendite*, cit., 333.

¹⁰¹ Non intendo dire, naturalmente, che il collegio sia percepito come un «être supérieur mystique», per usare un'espressione critica di B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, 292, ma che se ne valorizza l'unità operativa sul piano materiale dell'organizzazione del servizio. Contro l'inconciliabilità di 'concretezza' e 'unità' si veda, per esempio, quanto osservato da G. LOBRANO, *La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: 'persona giuridica e rappresentanza' e 'società e articolazione dell'iter di formazione della volontà'. Una ipotesi (mendeleeviana)*, in *D@S*, 10, cit., specialmente ai §§ 2-3.

¹⁰² Cfr. M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 239; L. DE SALVO, *Economia*, cit., 241 ss.; P. CERAMI, *Impresa*, cit., 110 ss.; P.P. ONIDA, *Specificità*, cit., 14 ss. (paginazione dell'estratto online); A. GROTEN, '*Corpus*', cit., 344 ss.; P. STARACE, *L'interesse*, cit., 332 ss. e nt. 25; P. GARBARINO, *L'impiego*, cit., 446.

sintagma «*societas muneris (pistorii)*», sarebbe infatti, al contempo, testimonianza e riflesso dell'attenzione riservata al *corpus pistorum* da Costantino, nel momento in cui, accingendosi a tracciare una nuova geografia del sistema distributivo, deve scongiurare il pericolo di crisi alimentari e assicurare sazieta' al 'ventre di Roma'.

ABSTRACT

Scopo della ricerca è verificare se il ricorrere dei termini *societas* e *consortium* nella costituzione tradita da CTh. 13.5.2 abbia un valore puramente esornativo, o non rifletta piuttosto l'attenzione riservata al *corpus pistorum* da Costantino, nel momento in cui, accingendosi a tracciare una nuova geografia del sistema distributivo, a seguito della fondazione di Costantinopoli, deve scongiurare il pericolo di crisi alimentari e assicurare sazieta' al 'ventre di Roma'.

A frequent cause of popular discontent at Rome was food shortages. At best, prices rose, and, at worst, the city was brought to the brink of famine: when the situation became critical, a bread riot could break out. This paper is aimed at providing a conceptual and historical framework in which to contextualize further investigations concerning the relationships between famine, food problems, and imperial economic initiatives in the age of Constantine. I would like to talk specifically about the supply of grain, to add further perspective to the breadth of the system managed by the Roman administration to ensure political stability. Indeed, when Constantinople is founded as a new capital, Rome loses access to the Egyptian tax-grain and relies heavily on Africa for wheat and barley. The system of the *Annona* is enforced more strictly, and shippers involved in the food supply of Rome found themselves bound to their obligations to the *Annona*.

PAROLE CHIAVE

Roman economy; food supply; Annona; efficiency;
societas muneris, corpus pistorum; res pistoriae; collegia.

SARA GALEOTTI

Email: sara.galeotti@uniroma3.it

